

## CXCVII.

## TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PIANCIANI.

SOMMARIO. *Dichiarazione di urgenza per la petizione n° 2108. = Seguito della discussione del disegno di legge sull'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso — Il deputato Parenzo, relatore, difende i principii sui quali è fondato questo disegno di legge, rispondendo a tutte le obiezioni sollevate contro esso da parecchi oratori nelle tornate precedenti -- Il deputato Chimirri ritira l'ordine del giorno da lui proposto — Comunicazioni del deputato Melchiorre, presidente della Commissione — Il deputato Alli-Maccarani parla sull'articolo 1 — Sullo stesso articolo parla il deputato Cancellieri, della Commissione — Risposta del deputato Melchiorre alle osservazioni del precedente oratore — Replica del deputato Cancellieri per un fatto personale — Il deputato Parenzo, relatore, dichiara che la Commissione non può accettare l'emendamento proposto dal deputato Arisi: il quale dà alcune spiegazioni -- Il deputato Mancini svolge l'emendamento da lui proposto all'articolo 1 — Dichiarazioni del ministro guardasigilli e del relatore della Commissione — Brevi osservazioni del deputato Nocito sull'articolo 1 concordato fra il Ministero e il deputato Mancini — Il guardasigilli replica brevemente — Osservazioni dei deputati Indelli e Barazzuoli — L'articolo 1 è approvato con gli emendamenti del deputato Mancini — Sull'articolo 2 parlano il deputato Mancini, il presidente della Commissione ed i deputati Puccioni e Nocito — Risposte del ministro guardasigilli — I deputati Cavalletto e Di Rudinì domandano schiarimenti — L'articolo 2 è approvato con l'emendamento proposto dal deputato Mancini — Si approva anche l'articolo 3 con l'emendamento del deputato Mancini, accettato e dalla Commissione e dal ministro guardasigilli — All'articolo 4 lo stesso deputato Mancini propone una modificazione, e la spiega — Risposta del guardasigilli e del relatore della Commissione. = Si delibera di tenere domani al tocco una seduta straordinaria. = Il deputato Gorla parla brevemente sull'ordine del giorno.*

La seduta ha principio alle ore 2 pomeridiane.

Il segretario Quartieri dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato; quindi del seguente sunto di petizioni:

2108. I municipi di Corleone e di Chiusa Sclafani fanno istanza perchè nella discussione del disegno di legge pel complemento della rete ferroviaria del regno, sia presa in considerazione la linea Palermo-Corleone-Sciaccia ed assegnata alla seconda categoria.

2109. Gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di Codogno rivolgono alla Camera una petizione avvalorata da 3866 adesioni, diretta ad ottenere a favore degli insegnanti d'Italia una riduzione pari a quella goduta dai militari o almeno

una pressochè ugualmente notevole; sui prezzi dei biglietti delle strade ferrate e dei piroscafi sussidiati dallo Stato.

2110. Gli arcivescovi di Torino, Vercelli e di Genova, ed i vescovi di Cuneo, Asti, Alba, Saluzzo, Acqui, Fossano, Aosta, Mondovì, Pinerolo, Susa, Ivrea, Casale, Vigevano, Alessandria, Biella, Novara, Luni-Sarzana-Brunato, Bobbio, Tortona e di Ventimiglia rassegnano al Parlamento reclami contro il disegno di legge per l'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso e fanno istanza perchè il medesimo non venga approvato.

2111. Il Consiglio comunale di Prizzi rivolge alla Camera una petizione per ottenere esonerati i comuni di Sicilia dall'obbligo di concorrere al pagamento delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

**PRESIDENTE.** L'onorevole Paternostro ha facoltà di parlare sul punto delle petizioni.

**PATERNOSTRO** Faccio istanza alla Camera perchè, dichiarate d'urgenza le petizioni che sono iscritte al n° 2108, voglia, come d'uso, mandarle alla Commissione incaricata dello studio del disegno di legge sulle nuove costruzioni ferroviarie.

Sono voti di alcuni municipi della provincia di Palermo, i quali reclamano dalla Camera un provvedimento perchè sia ad essi fatto un trattamento migliore di quello che loro non abbia fatto la legge in parola.

**PRESIDENTE** Nessuno chiedendo di parlare, le petizioni iscritte al n° 2108 saranno dichiarate d'urgenza.

(L'urgenza è accordata.)

Saranno, come di regola, trasmesse alla Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge sulle costruzioni di nuove strade ferrate.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE PER L'OBBLIGO DI CONTRARRE IL MATRIMONIO CIVILE PRIMA DEL RITO RELIGIOSO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge sull'obbligo di contrarre matrimonio civile prima del rito religioso.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**PARENZO, relatore.** Onorevoli colleghi, dopo quattro giorni di discussione, dopochè eminenti oratori d'ambo i lati della Camera vi hanno preso parte, dopochè distinti giureconsulti hanno risposto agli appunti mossi alla legge, parrebbe che non vi fosse più campo per il modesto relatore, ed egli si sarebbe volentieri taciuto, se a parlare non gli fosse stato sprone, dapprima la fiducia in lui riposta dai colleghi della Commissione, in seguito le parole gentili, che in abbondanza vennero sul modesto di lui lavoro pronunciate dagli oppositori della legge. Le quali parole di lode io non potrei accettare, nè potrei riconoscere dovute al ben mediocre ingegno mio, se non vi attribuissi due ragioni che esse pure sono sprone a farmi parlare.

Gli oppositori della legge hanno voluto certamente, nell'encomiare il relatore, dar prova della squisita cortesia dell'animo loro ma hanno forse anche voluto con ciò aprirsi con abile artificio oratorio, l'adito a dire cose assai dure sulle opinioni manifestate, per di lui mezzo, dalla Commissione.

Non posso infatti dimenticare che, dall'onorevole Puccioni all'onorevole Nocito, le accuse sono state

assai gravi. L'onorevole Puccioni ci accusava di enormità giuridiche, l'onorevole Varè forse per non altro ci riconosceva un ordinario buon senso, se non per avere migliore agio a dirci che il buon senso ci è mancato in questa occasione. L'onorevole Bortolucci stesso, in tanto ci lodava in quanto noi ci confessavamo violatori della libertà di coscienza. Perfino quell'eminente oratore, quell'egregio amico mio, l'onorevole Chimirri, che ieri ha eccitato l'ammirazione della Camera con la sua splendida eloquenza, perfino egli in tanto si compiaceva di dirigere parole lusinghiere al relatore, in quanto gli consentissimo di trarre dal nostro lavoro argomenti a sostegno della sua stessa tesi.

Da tutti cotesti elogi ed accuse questo solo io voglio dedurre, che il parlare mi era necessario, e voglio da questo trarre argomento a chiedere alla Camera benevolo ascolto, paziente attenzione.

Fra tutte le accuse, quella più poté cuocerci che partiva dall'onorevole Bortolucci, il quale ci accusava di illiberalismo. E non tanto per ciò ch'egli effettivamente diceva, dacchè non potevano offenderci il mitissimo animo suo, la costante moderazione della forma, il tatto col quale certe idee rappresentava, quanto perchè non ci riusciva di dimenticare, quando egli parlava, che egli era interprete di principii, ch'egli era interprete di sentimenti, che, altrove, nella stampa, avevano con severo, con crude parole tacciata l'opera nostra di iniquità, di ingiustizia, di empietà, di dispotismo. E alla mente ci correva questo pensiero, che il fenomeno sociale al quale noi abbiamo posto attenzione, per il quale noi abbiamo preparato il lavoro nostro, per il quale noi veniamo qui a dirvi: votate questa legge, è un fenomeno sociale non nuovo, è un fenomeno sociale che si è in altri tempi palesato, ispirando al partito che è rappresentato da quella stampa, giudizi ben diversi da quelli che in quest'Aula abbiamo udito. Infatti in questi stessi giorni, un secolo fa, sotto l'imperio di altre leggi e di altri costumi, sotto l'influenza di altre correnti dell'opinione pubblica, in un paese a noi vicino, in Francia, si richiamava l'attenzione del Parlamento a Parigi sopra il fenomeno di famiglie sorte in contraddizione alla legge civile, in numero grandissimo, e di questo fatto allarmati si chiedevano provvedimenti. Si notava allora che, dal 1740 al 1749, in Francia vi fossero ben 400 mila famiglie che non erano regolate dallo stato civile.

E sapete voi signori perchè? Perchè allora in Francia vigeva la legge, per la quale depositari degli stati civili erano i soli sacerdoti cattolici; e vi erano allora le coscienze dei protestanti, ripugnanti ad unirsi in matrimonio, dinnauzi al sacerdote che non

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

era della loro religione; ond'è che preferivano contrarre matrimonio dinnanzi ai propri sacerdoti non riconosciuti dalla legge; preferivano avere i loro figli iscritti come illegittimi, anzichè sacrificare la propria coscienza, e prestarsi a matrimoni che alla loro coscienza ripugnavano.

Ebbene, signori, allora i rappresentanti delle idee, oggi sostenute dall'onorevole Bortolucci, trovavano questo sconcio gravissimo, fecondo di lutti e di guai; ed invocavano la mano tutelare dello Stato, che allora era una cosa sola colla Chiesa; ed ecco come al Parlamento francese si parlava: « Dal 1740 più di 400,000 matrimoni sono stati celebrati al deserto, sorgente feconda di processi scandalosi. Uomini avidi contestano ai loro parenti il loro stato per invadere la loro fortuna; uomini spergiuri implorano il soccorso della giustizia per rompere nodi formati in buona fede! E sapete, signori, quali furono i rimedi che allora si attuarono? Non erano i miti rimedi portati dalla nostra legge. Ecco come li espone il Laurent: « I magistrati erano per la più parte altrettanto intolleranti delle leggi che avevano la missione di eseguire. Un decreto del Parlamento di Bordeaux ingiunse a 46 persone maritate di separarsi, proibendo loro di frequentarsi, con minaccia di pena esemplare. Stigmatizzò la loro coabitazione come un concubinato, i loro figli come bastardi. Un altro decreto della stessa Corte condannò gli uomini alla galera, le donne ad esser rase e rinchiusi in un ospedale, al quale la loro dote fu donata; e ordinò che i certificati dei ministri fossero bruciati dall'esecutore dell'alta giustizia. »

Il male, per essere d'altri tempi, non era diverso da quello che è oggi. Ciò che è diverso è il giudizio che gli stessi uomini su quel male portano; lo riconobbero, quando essi poterono distruggerlo col ferro e col fuoco, lo disconoscono, lo negano ora che temono lo stato civile, ponendovi rimedio, possa eventualmente entrare nel campo che essi dichiarano di loro esclusiva competenza. E quando io penso che forse sta nel loro pensiero di ricondurci, oggi invocando la libertà per invocare domani qualche altro principio di indele religioso, a quei tempi, davvero non posso che sorridere nel sentire dall'onorevole Bortolucci accusare la Commissione e il relatore di illiberalismo solo perchè sostengono misure così miti, così piane come sono quelle proposte nel nostro progetto di legge, a sradicare un male del quale in buona fede non si può negare la esistenza. (*Bravo!*)

Ma, o signori, se in queste rimembranze io posso trovare conforto alle accuse di illiberalismo che da qualcheduno degli avversari ci vien mossa, non per questo io sento minore il dovere di entrare nel

campo vero delle obiezioni, e di fare quanto è in mio potere per spiegare alla Camera come la Commissione nei suoi giudizi sia stata tratta e condotta da profonda convinzione, da amore sincero del vero, dall'esame di tutti gli obbietti che alla legge stessa essa già prevedeva. Ed in questa parte del mio discorso io davvero avrò frequenti occasioni di riportarmi alla mia relazione, imperciocchè da tutte queste discussioni una sola compiacenza io ho ritratto, ed è questa: di aver visto che non una delle opinioni avversarie non sia stata dalla vostra Commissione preveduta, e come essa, per quanto ha potuto, abbia cercato a tutti di rispondere.

Entriamo nel merito. E poichè oggi anche le scienze sociali amano, ed a ragione, di dare a base delle loro deduzioni lo stato di fatto; e poichè lo stato di fatto è quello che è largamente contestato dagli oppositori della legge; permettetemi che io risponda ad alcune delle loro obiezioni in codesto campo dei fatti.

Voi, si disse, vi basate per affermare la esistenza di un disordine sociale al quale occorre riparare, sulla statistica. Ed ecco la grande colpevole: la statistica! Pare in verità venuto di moda sui banchi della Camera d'irridere a questa saccente, la quale pretende di dettare la legge agli ideologi. E mentre noi spendiamo somme egregie a mantenere un ufficio che ai dati statistici dia ordine, e dai banchi della Camera che si sente irridere ai risultati di questa scienza novella. Non c'è in ciò di che confortarsi. Che la statistica sia manchevole nessuno lo nega. Ma è manchevole inquantochè i suoi strumenti sono men che perfetti. Dove attinge i suoi dati la statistica? È da cittadini operosi, da cittadini non retribuiti i quali in ogni comune costituiscono le Commissioni comunali, in ogni provincia le Commissioni provinciali; è dai sindaci e dai segretari comunali. Se cotesto lavoro penoso della statistica riesce manchevole, dipende dall'imperfezione di questi strumenti. Ma sarebbe evidente dovere del Parlamento, a mio modesto avviso, di mostrare che dei risultati, che dalla statistica comunque si ottengono, si tiene conto grandissimo; imperocchè il pregio in cui la rappresentanza nazionale tiene questo servizio, ha grande influenza sullo zelo di quelli che vi contribuiscono. Con quale efficacia volete, signori, che cittadini non retribuiti, che segretari comunali, che sindaci si prestino a raccogliere con penosa cura i dati della demografia, quando poi dall'Aula parlamentare vi ha una nobile gara per irridere i loro sforzi, e per distruggere i risultati del loro lavoro? (*Benissimo!*)

È manchevole il risultato della statistica! E chi non lo sa? È una scienza giovane, che nasce ora. In

verità non mi pare strano che certi ideologi ne combattano *a priori* i risultati. Diffatti è questa la scienza dell'avvenire, è questa la scienza che dovrà un giorno trancare le ali a molti di quei grandi principii, coi quali è tanto facile architettare governi, immaginare sistemi, riformare il mondo. (*Bene!*) Sì, davvero, la statistica è imperfetta, ma quando voi, o signori, esaminate quanto sia difficile raccogliere dati positivi in certi argomenti, quando rifletterete come le ricerche si complicano, e riescano facilmente a risultati contraddittorii se, per avventura, non vi sia quell'unità d'indirizzo che tutti i servizi richiedono, ogni sorpresa verrà meno e non sarà punto facile giustificare gli scettici sorrisi di coloro che *a priori* disprezzano la statistica!

E, nel caso speciale, invero noi questo abbiamo: che le statistiche, sulle quali si ragiona, escono da due uffici, l'una, la generale, senza preconetto speciale, come ordinario lavoro demografico, l'altra con un preciso intendimento. L'ufficio della statistica al Ministero di agricoltura e commercio, è presieduto da un esimio cultore di questa scienza, da un uomo che, per quanto modesto nelle forme, nella sostanza è veramente un'illustrazione del paese nostro, e procede a questi studi con criteri molto esatti ed accurati, vi apporta studi profondi e parecchi anni di esperienze e di penoso lavoro, si tiene a giorno di tutto ciò che negli altri paesi si opera, e con tutti gli altri paesi si tiene a contatto, vi dà ogni anno monografie, le quali in verità ci possono essere invidiate, ma nulla hanno ad invidiare a quelle che in altre contrade d'Europa si pubblicano. I lavori annuali di tale ufficio contengono abbondanti cifre sui matrimoni che sono da ritenersi esatte. Ma è stata ordinata, come dissi, un'altra statistica dai ministri di grazia e giustizia con un intendimento speciale.

Essi hanno creduto di non rivolgersi all'ufficio centrale, il quale merita tutta la nostra stima, e il quale merita che dal Parlamento italiano parta una parola di sentito elogio, di sentita ammirazione! I ministri di grazia e giustizia hanno creduto di rivolgersi ai procuratori generali e da loro raccogliere tutti i dati relativi ai matrimoni civili ed ai matrimoni religiosi. La prima ricerca fu questa: quanti matrimoni civili si sono contratti nel regno, e quanti matrimoni religiosi. La ricerca era semplice, e dalla differenza tra questi due dati si sarebbe avuta la somma dei matrimoni religiosi non contratti civilmente. Sorse però nella mente di un secondo ministro guardasigilli, succeduto al primo che la statistica aveva ordinato, l'idea di completare la prima ricerca. A quel modo, egli si disse, non avremo la cifra esatta dei matrimoni soltanto religiosi, perchè v'è una parte

di cittadini che deve avere celebrate le nozze civili senza le religiose, e quindi questa parte deve dedursi dai matrimoni civili per avere esatta la differenza tra questi e i religiosi. Egli ordinò in conseguenza che si completasse la statistica con questo nuovo dato. Anche questo dato, per quanto complicasse il lavoro, si avrebbe potuto avere. Se non che in quel frattempo cominciarono a sorgere le voci degli oppositori alla legge, che era già in previsione, e di cui la stampa già si occupava. Sorse primo fra tutti quel potente ingegno del professore Carrara, nel cui arsenale si sono così largamente provveduti d'armi gli oratori che hanno combattuta la legge in quest'aula. Egli osservò che la statistica richiesta dalle circolari del Ministero era manchevole, perchè non basta sapere quanti matrimoni religiosi e quanti civili in ogni anno si sono contratti e dalla deduzione degli uni dagli altri rilevare la vera cifra dei soli matrimoni religiosi.

Bisogna che voi domandate altresì, egli diceva, quanti matrimoni religiosi si sono regolati negli anni successivi. Era una pania tesa (se non nella intenzione dell'esimio scrittore, nel fatto) per togliere ogni efficacia alle statistiche che si stavano raccogliendo. E nella pania cadde il ministro guardasigilli che emanò una circolare, con cui ordinò ai procuratori generali la nuova ricerca suggerita: e ne venne un certo scombuiamento nei risultati e nelle cifre.

Fu una pania: imperocchè nello stesso modo che l'onorevole professore Carrara appuntava di inesattezza la statistica che era stata dapprima ordinata, e questo appunto sarebbesi qui riprodotto se la si fosse in quella guisa compiuta, così hanno i suoi discepoli l'agio oggi di appuntare le statistiche che si sono approntate secondo i suggerimenti del loro maestro. Ed oggi anzi hanno una maggior ragione di accusare l'inesattezza delle presentate, perchè è evidente che le statistiche richieste coll'ultima circolare ministeriale non potevano riuscire così chiare ed esatte come sarebbe stato necessario. Infatti, o signori, per poter sapere in realtà quanti sono i matrimoni religiosi non regolarizzati, occorrerebbe che tutte le parrocchie avessero la medesima circoscrizione dei comuni. Non basta ancora. Bisognerebbe essere sicuri che i matrimoni religiosi contratti in una determinata parrocchia non sono poi stati regolarizzati in altri comuni fuori della parrocchia.

Da ciò voi vedete quanto facili dovessero essere gli errori e le confusioni, quanto facile dimostrare l'esistenza di dati contraddittorii.

Ma, o signori, da ciò che è il risultato, dirò, necessario del seguito procedimento, al concludere col



negar fede addirittura a tutte le statistiche, col negare che dai dati che si sono raccolti un qualche lume si possa trarre, ci corre, ma ci corre di molto.

Intanto riteniamo che si hanno dati demografici sicuri, esatti, su cui non è stata mossa, nè può muoversi seria obbiezione, e sono quelli che ci vengono dal Ministero d'agricoltura e commercio, le cui statistiche sono pregievolissime. Ora se noi esaminiamo cogli occhi della mente queste mute cifre noi vi troviamo già qualche notizia che ci accenna la grave situazione in cui il paese si trova relativamente a questa questione.

Noi vediamo infatti che all'approssimarsi del 1866 in cui fu attuato il matrimonio civile, il numero dei matrimoni è assai considerevole, e ne vediamo nell'anno successivo una grandissima diminuzione. Che cosa significa questo fatto? un'ostilità manifesta, una estesa ripugnanza al matrimonio civile che stava per attuarsi.

Noi vediamo che tutte le cifre dal 1862 al 1865 ci danno una media di matrimoni regolari che non è stata più raggiunta di poi. E qui rispondo all'onorevole Chimirri che ieri si rallegrava perchè, confrontando le cifre del 1863 con quelle del 1877, vi vedeva una costante e veramente meravigliosa progressione. L'onorevole Chimirri, forse nell'improvvisazione del dire, o nel non avere sufficientemente posto mente alle statistiche allegate, è corso in un grande equivoco; egli non ha rilevato che tra il 1863 ed il 1877 sono corsi due fatti di grandissima importanza, l'annessione delle provincie venete, e quella della provincia romana. Diamine! la popolazione di quelle provincie aggiunta alla precedente ha pur dovuto portare un considerevole contingente di nuovi matrimoni al numero di quelli che si stipulano in tutto il regno!

Non basta: ogni popolo, e anche l'italiano per conseguenza, progredisce e si svolge in certe proporzioni che variano secondo le diverse condizioni economiche, secondo la diversa potenzialità produttiva, diremo così, della popolazione. Un aumento nella popolazione e quindi nei matrimoni è un fatto generale e costante. E guai se così non fosse. Ma se l'onorevole Chimirri, con quell'acuto ingegno che lo distingue, avesse posto mente all'aumento dei matrimoni dal 1862 al 1866, ed avesse poi aggiunta la popolazione che si è annessa al regno dal 1866 al 1871, ed avesse posto mente all'aumento dei matrimoni dal 1871 al 1877, avrebbe visto che vi è qualche differenza nel progressivo aumento dei matrimoni stessi.

Vi è un altro fatto, pure importante, che dalle statistiche indisputate del Ministero di agricoltura e commercio risulta. Questo fatto fu già accennato

dall'onorevole guardasigilli. Nell'Umbria, quando avvenne la liberazione di quel territorio, il commissario Pepoli pubblicò una legge, la quale mirava appunto a conciliare l'istituto del matrimonio civile col matrimonio ecclesiastico. Se noi confrontiamo le statistiche del Ministero di agricoltura e commercio degli anni precedenti al 1865 cogli anni susseguenti, cioè degli anni in cui la legge del Pepoli visse, con quelle degli anni in cui andò in attività il nuovo Codice civile, noi troviamo un salto, una diminuzione nei matrimoni dell'Umbria, diminuzione la quale non può avere altra spiegazione che in ciò: che nel Codice civile non esistono le penalità per i violatori della legge civile esistenti nella legge Pepoli. Questi fatti, che risultano da queste statistiche inoppugnabili, non possono dar luogo a contestazione.

Ma veniamo anche a quella statistica monca, imperfetta, che venne dal Ministero di grazia e giustizia. Ragionandovi un po' su, pur facendo larga parte agli errori che vi si trovano, noi dobbiamo rivolgerci una interrogazione: la cifra dei matrimoni che sono in essa registrati, come contratti soltanto col rito religioso, sarà superiore od inferiore alla vera? E la ragione vi dirà che deve essere di certo inferiore. Imperocchè risulta dalla tabella che il Ministero di grazia e giustizia ha presentato (in vero non sufficientemente annotata), risulta, dico, che molti dei parroci del regno si sono rifiutati a dare il numero dei matrimoni religiosi da loro celebrati ai procuratori generali che ne li hanno richiesti. Sicchè tutti questi matrimoni religiosi vanno aggiunti alla cifra già pubblicata.

Ma infine, o signori, detto tutto ciò, abbiamo noi proprio bisogno di stabilire matematicamente la cifra dei matrimoni religiosi non seguiti dal matrimonio civile per affermare l'esistenza e l'ampiezza del male? Io non lo credo. Che il male esista non v'ha dubbio. Chi legga i rapporti di tutti i procuratori del Re del regno dall'anno 1867 in poi, si farà accorto come ogni anno sia andato crescendo il desiderio di questa legge; come ogni anno sia aumentato il numero di questi insigni magistrati che riconosceva la vastità del male ed invocava rimedi!

E non è per loro capriccio che parecchi dei nostri colleghi da anni ed anni vanno ripetendo qui nella Camera la manifestazione di questo desiderio della popolazione. Noi siamo veramente gli interpreti dei bisogni del paese; e non è supponibile che un così largo coro di voci si sarebbe fatto sentire qui dentro per chiedere con insistenza al Ministero la presentazione di un simile progetto di legge, se tutte queste voci non fossero state la espressione della opinione pubblica che questa legge esigeva. E tanto meno tanti nostri colleghi si sarebbero fatti a ri-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

chiederla, se avessero creduto, come si disse dagli oppositori, che questa legge ripugnasse alla coscienza del nostro paese. (*Bene! Bravo!*)

E lo stesso argomento toccato dall'onorevole Varè, toccato dall'onorevole Chimirri, che cioè la materia non sia sufficientemente studiata, per ciò che i vari guardasigilli hanno creduto di venire innanzi a voi con proposte diverse, e per ciò che tra le proposte di iniziativa parlamentare e i vari progetti vi sono delle contraddizioni; questo stesso argomento si ritorce contro di loro. Sì, noi lo riconosciamo; lo disse ieri l'onorevole Mancini nel suo splendido discorso, è con dolore che noi sosteniamo questo progetto di legge. Sì, non è senza severi studi della questione che a questa proposta il Governo è venuto. Sì, si sono cercate proposte più miti, si sono cercati temperamenti, si sono cercate tutte le vie per vedere di non venire a questo estremo. Ma se il male continua, se il male esiste, se il male si allarga, provvedere al riparo è dovere, è necessità; e questo progetto studiato e ponderato, dopo tante e sì lunghe esitanze viene innanzi a voi veramente maturo.

L'onorevole Chimirri ha osservato che dai dati dello stesso Ministero di grazia e giustizia risulta che il male si è da se stesso risanato. Egli ha con un tratto di penna cancellati tutti quanti i matrimoni religiosi non seguiti dal rito civile.

Egli, non esaminando che la statistica che era allegata alla mia relazione, è venuto a dire: Trentamila circa sono i matrimoni che si contraggono ogni anno religiosamente; trentamila circa sono quelli che si regolarizzano nell'anno successivo, il conto torna; siamo pari: non vi ha matrimonio religioso che o prima o poi non sia seguito dal matrimonio civile.

Ma, onorevole Chimirri, bisognava che si desse cura di leggere tutte le tavole allegate al progetto e alla relazione, perchè la relazione non contiene che le cifre dall'anno 1867 a 1873, e contiene queste sole cifre perchè si era accusata la relazione del ministro Conforti di essere manchevole di questi dati. Ma la relazione del ministro Conforti contiene una statistica che quell'altra completa; che parte cioè dal 1873, e viene fino al 1877. Ora dall'esame unito di queste due statistiche questo risulta: che ogni anno in media, prendendo il tempo corso dal 1866 al 1877, si celebrano 30 mila matrimoni ecclesiastici senza il rito civile, ed ogni anno se ne regolarizzano circa 20 mila, sicchè si ha ogni anno in media circa diecimila matrimoni non regolarizzati. E se noi moltiplichiamo pei dodici anni decorsi queste medie, noi abbiamo un totale di 120 mila famiglie irregolarmente costituite, ora esistente, il

Qual numero ogni anno si allarga di dieci mila famiglie nuove.

Questo dicono quelle cifre, le quali varranno quello che valer possono, tenuto conto di tutte le difficoltà di metterle insieme, ma che però senza valore affatto non sono, se è probabile che sieno piuttosto inferiori che superiori al vero, non fosse altro perchè, come già dissi, parecchi dei parroci ai quali questi dati si erano richiesti li hanno rifiutati.

Sicchè il male esiste, dissimularlo non vale, il male esiste, ed esiste in una scala assai larga. Ed io non voglio trarre un altro argomento per la dimostrazione di questo male, dalla statistica delle nascite degli illegittimi, la quale è esattissima, perchè parte dal Ministero di agricoltura e commercio. Ben so quante cause possono influire ad accrescere questo, che è certo un grave male sociale, ma non si può a meno di ritenere, ed io almeno ne sono convinto, che una parte di questo male viene appunto anche dall'esistenza di matrimoni religiosi non seguiti dal civile. Ora se noi guardiamo queste cifre, noi abbiamo che da 47,000 che erano pochi anni fa gli illegittimi oggi sono arrivati al numero di 74,000 per anno. È questa una ben grossa legione di figli senza famiglia che si va preparando per l'avvenire più prospero d'Italia!

Ma ammesso pure che il male ci sia, ci si dice, ammesso pure che occorra provvedervi, come intendete di farlo? Dateci pure una legge, ci si dice, ma questa legge deve essere giusta, deve essere opportuna, deve esser razionale, deve essere efficace. Ora quella che ci proponete manca di tutti questi requisiti.

Chi voglia seguire il metodo che va a divenire comune anche alle scienze sociali, il metodo positivo, alle indagini di fatto tendenti a stabilire se un provvedimento occorra, fa precedere lo studio dei fatti analoghi verificatisi in altri paesi, dei rimedi che vi si sono adottati e dei risultati che si sono ottenuti. Prima di esaminare adunque la questione sotto i quattro aspetti ai quali ho accennato, mi permetterete che io esamini brevemente che cosa negli altri paesi si sia fatto, e che risponda in questa occasione ad alcune osservazioni degli oratori che hanno combattuto la legge.

L'onorevole Nocito disse che l'esempio, tratto da altri oratori difensori della legge dalla legislazione già vigente nell'ex-regno di Napoli non giova, che non giova l'esempio tratto dalla legislazione francese, e limitate le ricerche a queste due legislazioni, egli conchiudeva: le legislazioni straniere vi danno torto.

Non è così, onorevole Nocito: anzitutto lo studio

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

della legislazione straniera non va limitato soltanto alla Francia e all'ex-regno di Napoli. Ma poi la questione che noi esaminiamo è del principio informatore della legislazione sul matrimonio. Non facciamo ora questione sulle singole disposizioni della legge che noi proponiamo, in confronto di quelle che vigevano a Napoli, che vigono in Francia. Si tratta di vedere se il sistema sia lo stesso, se la nostra legge a questo stesso sistema s'ispiri. Ora, se noi esaminiamo la legislazione che vigeva nel regno di Napoli è tutt'altro che fuori di luogo la meraviglia che noi abbiamo manifestata, vedendo l'opposizione che alla legge nostra si muove dalla Chiesa, quando invece silenziosamente ha serbato la più larga tolleranza di fronte alla legislazione del regno di Napoli. La legislazione del regno di Napoli infatti questo conteneva, che le forme del matrimonio dovessero bensì essere quelle stabilite dal Concilio di Trento, ma però al matrimonio non si potesse venire, se non previo atti e dichiarazioni rilasciati dall'autorità civile, se non mediante l'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice civile. E la inosservanza di queste pratiche era imposta sotto comminatoria di una pena determinata. Ora, se vi ha offesa in chi ordina la precedenza del matrimonio civile al matrimonio religioso, vi ha offesa altresì in chi ordina l'osservanza di disposizioni che non sono punto richieste dai canoni del Concilio di Trento, non sono punto richieste dal diritto ecclesiastico. Quando si commina una pena a chi non osserva le disposizioni della legge civile diversa dall'ecclesiastica non si viene a stabilire un principio, la cui bontà o falsità non varia pel variare delle applicazioni sue? In Francia, disse l'onorevole Nocito, voi avevate il Concordato, quindi la pena comminata al sacerdote che celebrava il rito religioso prima del civile era una concessione che si era fatta dalla Chiesa allo Stato, per cui non vi era più violazione di principii e di coscienza.

In verità, codesto argomento io comprendere non so. Se nell'ingerenza dello stato civile in materia di matrimonio religioso vi ha offesa di principii, a me ripugna ammettere che vi possa essere una religione qualsiasi che nel campo dei principii transiga! È egli possibile che il papato abbia potuto sacrificare i sacri canoni di fronte alle pretese dell'impero, soltanto per qualche misera concessione che dall'impero abbia potuto ottenere? D'altrende, è proprio nel concordato, onorevole Nocito, che la disposizione che punisce il matrimonio religioso celebrato prima del civile è stato in Francia sancita? No, davvero: è invece nei capitoli annessi al concordato che furono pubblicati dall'autorità civile. (*Segni negativi del deputato Nocito*) Potrà ret-

tificare; io ho rilevato cotesto dalle leggi che ho esaminato!

Ma, ripeto, il mondo non si ferma alla Francia, non si ferma all'ex-regno di Napoli. Disposizioni analoghe a quelle che vigevano nel regno di Napoli, vigevano nel ducato di Parma, vigevano e durarono nel ducato di Modena.

Nel ducato di Modena poi abbiamo una conferma dell'argomentazione che io facevo. La pena ai sacerdoti che avessero celebrato un matrimonio senza l'osservanza delle disposizioni del Codice civile, quantunque tollerata senza proteste dalla Chiesa, urtava così la coscienza timorata del duca, che posteriormente abolì quella pena, appunto perchè voleva la massima ossequenza alla Chiesa; e gli pareva, mantenendola, di violarne le prerogative.

Ora se il duca di Modena devotissimo ha tolto la pena per non offendere ai principii della Chiesa, la tolleranza verso le disposizioni del ducato di Parma e del regno di Napoli era evidentemente un'offesa ai principii.

**NOCITO.** Il duca di Modena accennava al Concilio di Trento.

**PARENZO, relatore.** Ma tolse la pena.

**PRESIDENTE.** Non facciamo conversazioni, prego.

**PARENZO, relatore.** Ma vi è poi la storia di un paese, liberale come il nostro, che dev'essere maestra a tutti noi in questa materia, vi è la storia di un paese, di cui l'onorevole Nocito ha creduto fosse bello il tacere, la storia del Belgio.

Nel Belgio quella stessa esitanza, per la quale tante coscienze nel nostro Parlamento ripugnano ad approvare questa legge, ha fatto subire alla legislazione un'alterna vicenda; ha prodotto vari mutamenti all'opera del legislatore in quest'argomento della pena del matrimonio religioso fatto senza la precedenza del civile. Quando la soverchia condiscendenza provò i gravi danni che dalla non osservanza di questa disposizione alla società civile nascevano, fu dapprima colla pubblicazione del Codice civile francese comminata una pena, poi fu tolta e il precetto non fu adempiuto.

Nella costituzione belga, per opera dello stesso partito cattolico, in grande maggioranza nell'assemblea del 1830, si stabilì la precedenza del matrimonio civile al religioso, ma non si comminò alcuna pena. E la prescrizione fu nuovamente e largamente violata, ond'è che finalmente si dovette inserire nel Codice penale la corrispondente pena che nemmeno col ritorno del partito clericale al potere si è tentato di levare.

Questa storia, o signori, deve pure valere per qualche cosa a coloro i quali vogliono al diritto nazionale dare per fondamento i veri bisogni del paese!

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

E che la mancanza di un ordinamento stabile, sicuro, per tutti obbligatorio, in tutti i matrimoni nella legislazione civile produca gravissimi inconvenienti, risulta dalla legislazione di molti altri paesi.

Quale fu la legislazione vigente nell'impero austriaco? Là non solo il Concilio di Trento, come nel ducato di Parma e nel regno di Napoli, vigeva e dominava in materia matrimoniale, ma il pieno beneplacito della Chiesa cattolica con tutti i suoi canoni e le sue bolle. Là tutte le questioni matrimoniali erano riservate esclusivamente ai tribunali ecclesiastici per effetto del Concordato del 1856.

Abbandonato alla Chiesa l'istituto del matrimonio, e quindi a tutte le Chiese e a tutte le religioni, attuata cioè quella larga libertà che gli onorevoli Bortolucci ed Alli-Maccarani invocano da noi, gravissimi inconvenienti si produssero e la reazione contro questo sistema si manifestò. Ond'è che ora pende dinanzi alla Dieta di Pest e dinanzi al Parlamento di Vienna un nuovo progetto, nel quale i nostri principii vanno ad essere sanciti. Il matrimonio è in quel progetto ridotto per tutti matrimonio civile, ed è punito il sacerdote che celebra il matrimonio, senza il rispetto della forma civile.

E la Germania? La Germania per la sua vecchia legislazione, ammetteva diversi sistemi; ma anche essa si è unificata nell'affermazione di questo sommo principio, che il matrimonio deve essere regolato dallo Stato; e che chiunque contrae matrimonio in forma diversa... (*Parla volgendosi da una parte*)

**PRESIDENTE.** Prego; parli alla Camera.

**PARENZO, relatore...** da quella dallo Stato stabilita, deve essere sottoposto ad una sanzione penale.

L'Olanda e il Portogallo si sono pure occupati della stessa questione, ed i progetti di Codici che si sono presentati dinanzi al Parlamento, contengono anch'essi disposizioni analoghe alle nostre.

Come, dopo ciò, o signori, dovremo noi arrestarci dinanzi alle disposizioni che con questo progetto di legge sono proposte?

Dovremo noi non imitare l'esempio di ciò che va ad essere comune a tutti i popoli civili? Lasciemo noi allargarsi la triste serie di fatti che vi ho accennato; dovremo noi continuare a subire le conseguenze di tutti i guai che nascono dallo stato anormale della nostra legislazione matrimoniale?

Ma, si dice, a che pro copiare dall'estero? L'onorevole Bortolucci, l'onorevole Chimirri, l'onorevole Alli-Maccarani, fecerò sventolare davanti a voi la bandiera delle patrie tradizioni! Ispiriamoci ad esse, noi maestri di diritto a tutti i popoli civili! Noi non abbiamo bisogno di andare al di fuori a cercare gli esempi. Ispiriamoci all'esempio di Roma, agli antichi esempi dell'impero!

In verità, signori, anche questo argomento è uno di quelli che si adoperano e servono ad ogni uso. Se la legge che vi proponiamo non avesse l'appoggio dell'esempio di altri paesi, si verrebbe a dirci con altrettanta autorità, e con altrettanta enfasi: e che? L'Italia è forse in condizione di fare essa per prima degli esperimenti? Dovremo noi essere i primi, noi ultimi venuti fra le nazioni, appena sorti l'altro ieri, dovremo essere i primi ad inaugurare, ad insegnare un sistema novello? Vediamo, si aggiungerebbe, che cosa hanno fatto gli altri popoli che ci hanno preceduto nella civiltà ed imitiamone l'esempio! E a questo stesso modo oggi si dice non imitiamo gli altri, facciamo da noi. Sono questi, ripeto, argomenti che non mi pare giovino a dar credito a veruna tesi. E, quanto meno, fra i due mi pare che valga assai più quello che si può trarre dallo esempio di nazioni che si trovano in condizioni eguali alle nostre, di quello che non trova fondamento se non che in una boria fuor di luogo.

Imitiamo l'esempio dell'antica Roma! Ma chi non sa a che cosa abbia condotto la libertà alla quale l'onorevole Bortolucci, con grave mio scandalo faceva appello? Chi non sa, onorevole Maccarani, quali erano le conseguenze della libertà dei matrimoni, della libertà dei concubinati nell'impero romano?

Chi non sa che è a quella libertà che fu licenza, a quell'ordinamento della famiglia che principalmente si attribuisce la decadenza di quel grande popolo, la corruzione dei suoi costumi, la corruzione del suo sistema politico? Chi non sa che è forse a quel sistema di famiglia che è dovuta la caduta di quel grande colosso che fu l'impero romano?

Sono quelli gli esempi che volete che noi seguiamo in questa materia? Davvero, non è da coscienze timorate, da uomini credenti che io mi poteva aspettare di vedere invocato l'esempio dei tempi pagani!

Se permettono mi riposerei qualche minuto.

**PRESIDENTE.** La seduta è sospesa per cinque minuti.

Si riprende la seduta.

Ha facoltà di proseguire il suo discorso l'onorevole Parenzo.

**PARENZO, relatore.** Si dice: noi vogliamo innanzi tutto che quel qualsiasi rimedio che credete di adottare contro il male, che dite esista, sia un rimedio razionale.

E qui si entra nel campo delle questioni astratte; qui s'invoca il grande principio della libertà di coscienza. E la legge che ci proponete offende, si dice, la libertà di coscienza.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

Io vorrei, se la Camera me lo permettesse, fare qualche osservazione su questo concetto della libertà. La libertà è uno dei due termini che formano la grande antinomia, che domina tutto il campo sociale, politico ed economico. Alla libertà si contrappone l'autorità. Se voi considerate ogni singolo problema sociale che vi si presenti, dal punto di vista di uno solo dei termini dell'antinomia, facile v'è dimostrarlo lesivo del principio che invocate. Voi in nome della libertà negherete facilmente ogni azione all'autorità, voi in nome dell'autorità distruggerete la libertà.

Non è d'uopo ricordare alla Camera come il più potente dei dialettici moderni, prendendo uno solo dei termini dell'antinomia, la libertà, sia venuto a negare così l'autorità, da proporre come tipo di governo il non-governo, come tipo di governo l'anarchia.

Le sue terribili affermazioni: Dio è il male, la proprietà è un furto, il miglior Governo è l'anarchia, si fondano tutte su questo vizioso sistema di argomentazione; trascurare un lato del ragionamento, per trarre all'estrema conseguenza logica l'altro lato.

L'antinomia esiste; è nella natura. E tutta la scienza sociale è lo studio dei temperamenti, dei limiti, per adattare alle diverse condizioni di tempo e di luogo le istituzioni più appropriate. È qui dove il metodo positivista contende il campo agli ideologi della politica, e vuole studiato ogni fatto sociale nelle sue condizioni intrinseche ed estrinseche, escludendo le affermazioni *a priori*, le risoluzioni improvvisate della speculazione.

È facile negare ogni ingerenza, ogni facoltà nel Governo nel campo della coscienza. Ma a questo stesso modo spingendo l'argomento alle ultime sue conseguenze, troverete che, non solo la legge che noi vi proponiamo, è contraria al termine della antinomia che si chiama libertà, ma che contraria alla libertà è qualche altra cosa, la quale invece vi sta forse più che ogni altra a cuore, e alla quale se noi vi dicessimo che voi attentate, energicamente protestereste! Ed è l'istituzione della famiglia stessa che l'autorità rivendica a sè, e che è uno dei fondamenti della nostra società civile. Ebbene, l'istituzione della famiglia ripugna alla libertà altrettanto e più della legge che noi vi proponiamo. Al concetto della libertà, spinto alle sue ultime conseguenze, non corrisponde la famiglia, ma il libero amore!

Nè, perchè noi sosteniamo queste idee, noi crediamo di meritare l'accusa che ci fu diretta, di volere cioè l'onnipotenza dello Stato, di volere che lo Stato di tutto s'ingerisca, che lo Stato a tutto

provveda. No, signori, questo noi non vogliamo. Noi crediamo che lo Stato sia un'istituzione eminentemente progressiva, un'istituzione che sorge e si sviluppa a seconda che sorge, si sviluppa e si emancipa lo spirito umano e l'umana libertà. Dalla libertà, dal progresso dello spirito umano lo Stato riceve il suo freno naturale, ma geloso custode della libertà di tutti deve aver la forza e l'azione necessaria a frenare quelle energie che tendono a sovrapporsi, che tendono ad interdire, a violare la libertà altrui.

Noi liberali dobbiamo volere che lo Stato si spogli di tutte quelle ingerenze indebite che ancora gli rimangono dell'epoca antica, ma che abbia tutta l'autorità, tutta la forza necessaria per adempiere a quegli obblighi, a quelle alte funzioni che la civiltà gli impone. (*Bravo! Bene!*) Una di queste alte funzioni è la tutela della famiglia. Non ho bisogno di dire che cosa sia la famiglia e quanta importanza abbia nello sviluppo della società. È alla famiglia che si collegano i più complessi problemi e i più gravi interessi di una nazione; è nella famiglia che si fortificano le razze, che si sviluppano, che aumentano le popolazioni; è nella famiglia che hanno radice non solo le forze morali ed intellettuali del paese, ma le stesse forze fisiche ed economiche.

Onde è che si potrebbe dire che intanto la nostra esistenza è sicura, in quanto è assicurata e ben regolata la famiglia, nella quale la popolazione si riproduce, si educa, si fortifica. Quanto meglio è regolata la famiglia, tanto più energica e forte e produttiva e intelligente riesce la popolazione. (*Benissimo! Bravo!*)

Gli impedimenti al matrimonio, il modo, la capacità, l'età per contrarlo, i provvedimenti sulla sua durata, sulla prole, sulla sua educazione son dettati a tutela di quei grandi interessi necessariamente affidati allo Stato.

A che gli impedimenti se non per ovviare alla decadenza della razza? A che l'impossibilità di certi coniugii o i limiti nella facoltà di contrarli se non per impedire l'affievolimento dell'intelligenza, l'affievolimento delle braccia che si risolve in impotenza fisica, in impotenza economica? (*Benissimo!*)

Lo Stato ha adunque tutte le ragioni per rivendicare a sè esclusivamente il dominio, il regolamento della famiglia.

Ma, si dice, questo sia; nessuno lo contesta.

Dice l'onorevole Puccioni: io anzi considero come uno dei più grandi trionfi dell'epoca moderna, l'avocazione allo Stato del regolamento della famiglia, l'istituzione del matrimonio civile.

PUCIONI. Io non sarò clericale.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

PARENZO, *relatore*. Non l'ho mai detto; non lo penso.

PRESIDENTE. Non facciano conversazione.

PARENZO, *relatore*. Ma, signori, siamo logici; se voi riconoscete che lo Stato ha così grandi interessi nell'ordinamento della famiglia, se voi riconoscete che ad esso spetta esclusivamente la competenza nel regolare la famiglia, se voi riconoscete che è nell'interesse massimo nazionale che la famiglia si ordini, si sviluppi nel modo regolare come dalle leggi è richiesto, voi non potete negare un altro interesse massimo dello Stato, al quale direttamente concesso com'è all'istituto della famiglia, esso non può rimanere estraneo.

Lo Stato presiede alle unioni legittime; non punisce le unioni illegittime. Ma può lo Stato essere indifferente a che queste unioni illegittime si moltiplichino all'infinito? Può essere indifferente a che il numero dei figli illegittimi cresca senza confine? Non si punisce il concubinato; perchè? Perchè non ogni azione immorale può essere impedita con sanzioni penali; perchè vi sono nella natura umana, nella diffusione dell'istruzione, nella diffusione dell'educazione, nel sentimento del decoro e dell'onore altrettanti freni morali che bastano ad impedire il troppo largo sviluppo della immoralità e della corruzione nei costumi. Ma se il Codice non commina pene a chi si rende reo d'azioni immorali, non per questo scema l'interesse dello Stato a che non si falsi la corrente dell'opinione pubblica per modo che divenga morale ciò che è immorale, che divenga onesto ciò che è disonesto.

Chi non condannerebbe la società la quale si proponesse di persuadere che l'unione legittima è spregevole, e che solo apprezzabile è il concubinato e persuadesse al concubinato chi volesse costituire una famiglia o facesse convergere la stima pubblica a stimare i figli illegittimi, i bastardi, e a disprezzare i legittimi?

Ebbene, o signori, che cos'altro fanno coloro che cercano di circondare del pubblico rispetto un'istituzione anormale, una famiglia che non è famiglia, una famiglia che dalla legge civile non è riconosciuta?

Il matrimonio religioso crea evidentemente una istituzione nuova, un'unione che, illegittima per lo Stato, pretende però avere tutta la stima che alle famiglie legittime si deve, mentre conserva tutte le libertà del concubinato! Crea una terza istituzione che s'incastra tra il matrimonio civile ed il concubinato, di questo assai più fatale, assai più facile a diffondersi perchè privo di quel freno morale che impedisce la soverchia espansione del concubinato.

Crea una terza istituzione che pone lo Stato in una ben singolare condizione.

Infatti, nel mentre per il matrimonio religioso è circondata di rispetto la donna che si è data ad un uomo senza il vincolo legale e civile, lo Stato deve considerarla come concubina; nel mentre è circondato di rispetto il figlio nato da quest'unione, lo Stato deve considerarlo come illegittimo; nel mentre la donna, abbandonata dal concubino, viene circondata dal pubblico disprezzo, la donna, abbandonata dal marito religioso, è circondata dalla compassione universale. Non basta: l'uomo che ha spergiurato dinanzi alla Chiesa, e che con ciò raccoglie la pubblica disistima, l'uomo che abbandona sul lastrico la propria prole, quest'uomo si presenta all'ufficiale dello stato civile, ed impalma onestamente un'altra donna, e vi crea onestamente un'altra famiglia. Ed è lo Stato che lo protegge colle sue leggi, che lo iscrive come onesto padre di famiglia, che ne tutela l'onore e la nuova condizione sociale. Ma possiamo noi ammettere questo stato di cose, questo sovvertimento di concetti morali, non dobbiamo noi dar forza allo Stato perchè ristabilisca l'equilibrio turbato dalla religione nei concetti fondamentali del male e del bene, dell'onesto e del disonesto?

Si dice: voi violate i supremi principii del diritto; voi entrate nella coscienza del sacerdote; voi entrate nelle coscienze dei cittadini.

E qui, a vividi colori, si dipingono le condizioni della coscienza scrupolosa della povera vedova che da un lato non vuole rinunciare al suo appannaggio vedovile, e dall'altro vuole tranquilla e stimata godere i piaceri della vita; ci si dipinge con vividi colori la condizione di quel povero ufficiale dell'esercito che ama una povera donna a cui manca il soccorso della dote dalla legge prescritta, ond'è che non trova altro rimedio a soddisfare la passione e conservare il grado che il matrimonio religioso; e si descrive con vividi colori una quantità di queste condizioni le quali, in verità, io mi permetto di credere che la Camera si persuaderà facilmente non meritare rispetto alcuno.

Esaminiamole, o signori, queste condizioni dal punto di vista morale e giuridico. Voi avete da una parte un certo numero di uomini i quali, ignorando la legge, male istruiti, sobillati forse, vanno, con animo deliberato, con animo convinto, disposti a costituire una famiglia regolare, dinanzi al sacerdote a chiederne la benedizione, reputandola sufficiente a raggiungere l'onesto loro intento.

Quale diritto violate voi in costoro ordinando loro che prima di andare dal sacerdote vadano dall'ufficiale dello stato civile? Evidentemente nes-



SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

suno. Voi corrispondete anzi a quello stesso fine che essi si propongono; voi antivenite alle conseguenze funeste della loro ignoranza; voi impedito il sobillamento loro; voi rendete loro un grandissimo servizio; li aiutate nell'intento di formarsi una famiglia rispettata secondo le leggi del loro paese.

Vi ha una seconda classe d'uomini che, come dissi prima, per un interesse privato non credono di ottemperare alle disposizioni del Codice civile. Questi sarebbero disposti a costituirsi una famiglia civile, se voi lasciaste loro godere l'usufrutto, la pensione, o se voi loro risparmiaste di depositare la dote; come sarebbero disposti a vivere in concubinato, se non temessero di perdere la pubblica stima e non trovassero a ciò repugnante la donna a cui devono unirsi, o la famiglia a cui la donna appartiene.

Costoro trovano di poter accomodare i conti presentandosi al sacerdote, e la loro coscienza è tranquilla perchè eludono la legge civile e ottengono la donna bramata senza perdere l'onore.

In verità, o signori, io non so concepirle codeste coscienze; e mi pare che l'ultimo a concepirle, l'ultimo ad avervi riguardo debba essere appunto il legislatore. E che? Noi per ragioni d'ordine pubblico riteniamo di dover impedire che chi si rimarita goda l'assegno vedovile o continui a godere l'usufrutto o la tutela legale dei figli, noi riteniamo nostro diritto che la vedova che si rimarita perda la pensione; riteniamo che l'ufficiale dell'esercito che si marita senza l'osservanza di date condizioni, perda il suo grado; noi stabiliamo queste cose per alti motivi di ordine pubblico e coteste coscienze timorate credono di poter restar tranquille frodando la legge, percependo ciò che loro non spetta, ciò che loro contende la legge civile del loro paese? E quando lo si vuole impedire, gridano che si viola la loro coscienza e quella del sacerdote che in questo modo si fa complice della frode, coopera a che si percepisca un interesse contro le disposizioni della legge, si presta a che altri si appropria ciò che non gli spetta? In verità, codeste coscienze io non le comprendo.

Non so come si possa venire a commiserare innanzi a voi la condizione di questa gente che vuole deludere le disposizioni che voi avete fatte, non so come si possa voler impedire alla Camera che essa adempia il suo ufficio rivendicando esclusivamente allo Stato l'ordinamento delle famiglie. (*Bravo!*)

Si dice: questa legge è assurda, perchè chiude quella *valvola di sicurezza* (non so quale degli oratori abbia usata questa espressione) che è il matrimonio religioso per sfuggire a disposizioni di leggi mal fatte.

Ma, signori, le leggi mal fatte dobbiamo emendarle noi, dobbiamo essere noi soli i giudici della

convenienza oppur no di modificarle. Sia pure che possiamo credere superfluo il richiedere una certa dote per la donna che impalma un ufficiale, sia pure che si debba lasciare alla vedova l'assegno vedovile non ostante il successivo matrimonio; ma queste disposizioni dobbiamo modificarle noi, e non dobbiamo lasciare alcuna *valvola di sicurezza* a che le leggi che abbiamo fatte possano essere violate.

*Voce dal banco della Commissione.* Ha ragione.

PARENZO, *relatore.* Ma, dice l'onorevole Varè, non occupatevi del matrimonio religioso, il Codice civile non lo conosce; voi, ingerendovene, offendete, e lo disse anche l'onorevole Minghetti, voi offendete uno di quei grandi principii, cui, del resto, so che l'onorevole Minghetti non presta gran fede, violate il grande principio della separazione della Chiesa dallo Stato, e venite a riconoscere una cosa che per lo Stato non esiste, nè deve esistere.

Adagio, signori; altro è attribuire effetti civili, effetti giuridici ad atti che lo Stato non regola, che lo Stato non contempla, altro è che lo Stato debba essere estraneo, e debba chiudere gli occhi su tutto ciò che si fa all'infuori della cerchia delle sue leggi e delle sue istituzioni; vi hanno cose e fatti che possono toccare da vicino i suoi più alti interessi, e sui quali bisogna che abbia gli occhi ben aperti.

D'altronde il grande principio invocato, della separazione della Chiesa dallo Stato, va accolto entro certi confini, a me pare, imperocchè separazione io comprendo dove separazione è possibile, ma dove vi abbia conflitto, la separazione non può esistere, bisogna che una delle autorità in conflitto prevalga.

La legge civile regola il matrimonio. Ma la Chiesa pretende a sua volta regolarlo e disciplinarlo. Considera un'invasione delle sue attribuzioni la legge emanata dallo Stato. E continua a celebrare in dispregio di essa i matrimoni secondo una legge diversa. Lo Stato non deve occuparsene quando da questo conflitto nascono fatti dannosissimi per la società?

Ma se domani sorgesse in Italia una Chiesa che sostenesse la poligamia e ne domandasse ai suoi accolti l'esercizio e la pratica, e dalla poligamia nascessero famiglie regolate alla turca, circondate dal prestigio del sentimento religioso e rispettate ed accolte dalla civile società, e in breve tempo diffondere *harem* in Italia non costituisse più cosa dispregievole, lo Stato dovrebbe chiudere gli occhi in omaggio al principio della separazione, e perchè il Codice civile non si occupa della poligamia?

Separazione, ripeto, in tutte le materie in cui la separazione è possibile, ma dove vi abbia, non la Chiesa soltanto, ma qualsiasi istituzione la quale



pretende regolare ciò che lo Stato ha diritto esclusivo di regolare, ed applichi questa pretesa con azioni e fatti tali da perturbare la corrente della pubblica opinione, da alterare quei freni sociali, quei freni morali che mantengono una separazione ben distinta tra ciò che è ritenuto il bene, e ciò che è ritenuto il male, l'azione dello Stato non è per lui un diritto, ma è un dovere!

Sicchè, o signori, io credo che il diritto dello Stato non ad impedire, ma a stabilire il momento in cui il matrimonio religioso debba aver luogo, sia indiscutibile; credo sia dimostrata la necessità che questo regolamento avvenga. Credo di più che se nessun fine politico vi fosse, se nessuna ragione politica non ne ispirasse la condotta, primi a chiedere che questa legge venisse promulgata sarebbero principalmente quegli spiriti religiosi che oggi di essa si dolgono. Imperocchè non può essere indifferente alle coscienze veramente timorate, che la legge civile permetta che le unioni da essa proclamate indissolubili domani si sciolgano, permetta che i coniugi d'oggi vadano domani a seconde nozze, con una impossibilità assoluta di rimediare a ciò che essa considera gravissimo peccato, che la legge permetta che là dove essa vuole figli legittimi, nati da giuste nozze, crescano invece nella società figli illegittimi. Che effettivamente quest'opposizione sia suggerita, più che da altro, da fini politici, me lo provano moltissime circostanze.

Oltre alla ragione già accennata, che codeste leggi si sono tollerate senza protesta in molti altri paesi, in molti altri Stati allora della Chiesa amici, vi è quest'altro potentissimo argomento, che tutte le coscienze sono eguali, che tutte le religioni hanno in passato regolato questa materia matrimoniale, eppure da nessuna, all'infuori della cattolica, si è protestato contro questa legge, da nessuna si è gridato contro la violazione della libertà di coscienza, ma tutte hanno piegato volentose il capo alla legge dello Stato! Una coscienza vale l'altra, perchè una sola deve essere quella che protesta? Evidentemente nessun'altra ragione vi è tranne di questa che la protesta è ispirata da soli e veri sentimenti politici. (*Benissimo!*)

Ma si dice: se voi volete provvedere mediante una legge, non basta che essa sia razionale, bisogna anche che essa sia giusta, bisogna anche che essa corrisponda ai principii generali del diritto, che l'azione che con questa legge si vuole punire abbia gli estremi del dolo e del danno. Si è di molto discusso su questa teoria del dolo e del danno. E da questa discussione si sarà ottenuto se non altro il grandissimo effetto, che oramai in tutta Italia si saprà quali siano gli estremi d'un reato, e

il Parlamento avrà con ciò esercitato il suo ufficio educativo! A questo proposito mi sia lecito dire agli oppositori che essi spostano la questione.

Non si tratta di vedere se oggi allo stato della legislazione vigente, colui che faccia precedere il rito religioso al rito civile nella celebrazione del matrimonio, commetta un reato, ossia se in tale sua azione vi siano gli estremi scientifici del reato. Non si tratta di ciò.

**BORTOLUCCI.** Lo create voi.

**PARENZO, relatore.** Verrò, verrò a lei, onorevole Bortolucci.

Ciò che noi diciamo è questo: lo Stato ha un'interesse massimo a stabilire una legge, per la quale si ordini che qualsiasi rito religioso non si possa celebrare in materia di matrimonio, se non dopo che abbia avuto luogo il rito civile.

Contestate voi la competenza dello Stato a emettere una legge simile?

Non lo contesta l'onorevole Puccioni. Lo contesta l'onorevole Bortolucci, lo contesta l'onorevole Alli-Maccarani, ma essi, lo dissi già, partono da concetti ai quali è difficile che noi ci possiamo avvicinare, e quindi è difficile che possiamo intenderci.

Non si contesta dunque in generale la competenza dello Stato a emettere questa legge, anzi ieri l'onorevole Chimirri, amicoissimo dell'euritmia delle leggi, diceva: ma badate, le legislazioni straniere che comminano una pena a chi fa precedere il rito religioso al rito civile nella celebrazione del matrimonio, fanno una distinzione, hanno messo il precetto nella legge civile, la pena nel Codice penale. Da ciò mi pare di potere inferire che, tolta la questione dell'euritmia, nemmeno l'onorevole Chimirri contesti che lo Stato possa stabilire questo principio; ma quando questo principio è stabilito nel Codice è evidente che il concetto del dolo e del danno emana chiaro dalla violazione della legge stessa che avrete messa nel Codice civile.

Non vi ha nessuna ripugnanza scientifica ad ammettere che il dolo stia nella volontaria violazione di un principio stabilito nella legge civile; e che il danno sia il danno sociale, anche quando non vi abbia danno positivo, immediato e diretto. Non abbiamo bisogno adunque di venire a discutere se vi sia il danno della prole eventuale, o quello della donna.

Abbiamo il danno sociale che viene dalla violazione di qualsiasi legge emessa nell'ordine politico per un altro interesse politico. È una legge che crea il reato, dice l'onorevole Bortolucci. Ma tutti i reati sono in questo senso creati dalle leggi penali, ma hanno la loro sorgente in una necessità sociale;

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

hanno la loro sorgente in un determinato ordinamento sociale; ed è questo ordinamento sociale corrispondente ai bisogni generali della società che ispira le leggi civili e le penali, dalle quali è tutelata l'osservanza mediante la comminatoria della pena. E ne vuole una prova, onorevole Bortolucci? Prenda il concetto del furto. Dia un altro ordinamento alla proprietà, ed ecco che il furto sparisce; non vi è furto possibile. Perchè abbiamo noi il reato di furto nel nostro Codice penale? Perchè gli ordinamenti sociali, in mezzo a cui viviamo, hanno riconosciuto necessario, corrispondente alle condizioni naturali della società, il sistema della proprietà individuale. Stabilito il principio della proprietà individuale, la legge civile lo regola, lo disciplina; viene la legge penale, e vi dichiara che è reato di furto appropriarsi la roba altrui.

E prendiamo altre specie di reati, onorevole Bortolucci. La coniazione delle monete. Per chi prenda un pezzo d'oro e ne cavi delle monete da 20 lire; dov'è il dolo, dov'è il danno? Quando comincia il dolo, quando comincia il danno? Quando viene la legge civile e dice: la coniazione delle monete è un privilegio dello Stato; quindi è reato anche se non avete spesa questa moneta, perchè basta che vi sia la possibilità di essa ad essere spesa.

Dato che è una necessità politica per il paese l'ordinare le famiglie nel modo stabilito dal Codice civile ed impedire che sorgano ordinate diversamente, chi vi si ribella, commette un reato.

Ma si dice: questa legge sarà inefficace. L'onorevole Nocito ci avvertì, che quando noi avremo fatta questa legge, aumenteranno all'infinito i matrimoni stabiliti secondo la bolla *Satis vobis*, cioè, i matrimoni di coscienza.

NOCITO. E le concubine.

PARENZO, *relatore*. Ci verrò. E, disse, questi matrimoni di coscienza, la società civile non potrà perseguire. In verità, signori, io non ho mai sentito, che per la difficoltà eventuale di scoprire un reato, si debba il reato cancellare dal Codice penale. Se effettivamente il segreto sarà custodito così gelosamente, che non abbia l'autorità civile il modo di constatarne l'esistenza, il reato resterà impunito, ma si sarà pur tuttavia ottenuto un risultato efficace; ed è che codesta famiglia irregolare, che codesta istituzione intermedia tra la famiglia civile ed il concubinato, che oggi si sfoggia alla luce del sole, che oggi pubblicamente si presenta circondata dal pubblico rispetto, dovrà invece per l'avvenire, circondata dal segreto, non aspirare più alla pubblica stima ed al pubblico pregio.

Ed è questo il freno massimo che potremo porre alla diffusione di questi matrimoni. Quando queste

famiglie non saranno più circondate dalla rispettabilità che oggi le circonda, è chiaro che non si moltiplicheranno all'infinito.

Ma, mi suggerisce l'onorevole Nocito, avrete aumentato il numero di concubinati. È un argomento questo che si è ripetuto da più parti, ma nel quale non si sono addentrati gli egregi oppositori; lo hanno affermato, ma non hanno punto tentato di provarlo. Ed evidentemente è un argomento che contro loro si ritorce. Aumenteranno i concubinati? Ma no davvero! Tutte queste famiglie che si creano a questo modo, col matrimonio soltanto religioso, perchè sorgono? Sorgono perchè la donna che è tratta verso colui che ella desidera come proprio marito, non crede di potersi abbandonare a lui senza qualche vincolo che le salvi l'onore. Se non vi fosse questo sentimento di pudore, questo supremo ritegno, non ci sarebbe nè il matrimonio religioso nè il civile, ci sarebbero altrettanti concubinati, ad accrescere i pur molti che già ci sono.

Là si fa il matrimonio religioso dove il pudore della donna non permette il concubinato e l'interesse dell'uomo è d'ostacolo all'unione civile. Ma concubinato è pure questo matrimonio religioso.

Lo è di fronte alla legge civile, lo è di fronte alle conseguenze che esso produce, e lo sarà sempre più quanto più si diffonderà l'istruzione pubblica, quanto più si illuminerà la coscienza pubblica. Ora tutte queste donne che spingono al matrimonio religioso, perchè sono frenate dal gettarsi al concubinato dal ritegno dell'onore, tutte queste donne, quando sia interdetto il concubinato civile, ossia il matrimonio religioso senza il civile, si asterranno da questa unione. Quindi i concubinati non cresceranno ma diminuiranno. A me pare ciò di un'evidenza tale, che in verità non voglio far perdere alla Camera un tempo ulteriore per illustrare questo argomento.

Ma si dice: tentate altre vie; non stabilite una legge penale. Tentate di diffondere l'istruzione; togliete le spese che ci sono per contrarre il matrimonio civile; semplificate, riformate il Codice civile.

Si dice inoltre: non è nemmeno necessaria questa legge, perchè già i vescovi insinuano ai fedeli l'obbligo del matrimonio civile, e ai sacerdoti impongono di farlo precedere al religioso. Se quest'ultimo fatto fosse, io non saprei davvero perchè tanto aspramente la legge venga combattuta. La legge non farebbe che mettersi in armonia con queste buone disposizioni dei vescovi. Essa anzi non verrebbe che in loro appoggio.

A tutti gli argomenti che presentemente si pas-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

sono trarre dalla legge civile, quest'altro aggiungerebbero: che se non si obbedisce alla legge civile, vi è anche la comminatoria del carcere. Sicchè tutti d'accordo potremo salutare quel giorno in cui questa piaga del matrimonio religioso più non esisterà.

In quanto al suggerimento di tentare altri rimedi, dirò che l'esperimento in parte è stato già fatto. Si faceva dal legislatore del 1865 assegnamento, per ottenere l'obbedienza alla legge civile sulla diffusione dei lumi, della istruzione; si faceva dal legislatore assegnamento sulla molla degli interessi stessi delle famiglie; ed è appunto dopo 14 anni che noi facciamo questa legge, perchè abbiamo veduto che la molla degli interessi della prole e della famiglia, e la diffusione dell'istruzione non hanno prodotto quell'effetto che si sperava.

Si dice: provate a togliere le spese. Ma, signori, l'allegato, che mi sono dato cura di unire alla relazione, dimostra che nella maggior parte dei casi queste spese sono affatto insensibili, sono tali che ben pochi non si trovano in grado di poter sostenere, e si sostengono infatti senza veruna difficoltà. Grazie al cielo il numero dei matrimoni regolari civili è grandissimo, e la maggior parte di questi matrimoni si contrae da popolazioni rurali, da persone che si trovano in condizioni identiche a quelle che celebrano il matrimonio religioso. Sicchè, questa delle spese che si incontrano pel matrimonio civile non è che una scusa, e non può proporsi come una seria misura, che basti esclusivamente a impedire i matrimoni religiosi.

Altri credettero efficace rimedio a suggerirsi la ammissione della facoltà nel disegno di legge per la ricerca della paternità; altri parlarono del divorzio; altri parlarono di riformare in genere non so quali leggi civili; ma tutti questi rimedi ognuno vede che sono troppo remoti per poterli sperare efficaci.

Altre e più gravi questioni c'incalzano d'avvicino, e d'altronde quegli stessi rimedi che oggi si suggeriscono, io vorrei ingannarmi, ma credo che vedremmo combattuti da quegli stessi che questa legge osteggiano. E sono poi sicurissimo che fra gli altri a quello sul divorzio, per esempio, sorgerebbero oppositori con tutta l'efficacia delle loro argomentazioni l'onorevole Bortolucci e l'onorevole Alli-Maccarani. *(Benissimo!)*

PRESIDENTE. È stanco?

PARENZO, *relatore*. Mi riposerei qualche minuto, se crede.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per 10 minuti. *(Succede una pausa di 15 minuti)*

Si riprende la seduta. Prego gli onorevoli deputati di tornare ai loro posti.

L'onorevole relatore ha facoltà di continuare il suo discorso.

PARENZO, *relatore*. Onorevoli colleghi, più lungamente di quanto io avrei desiderato ho risposto, o almeno ho cercato di rispondere, alle obiezioni dei contraddittori al disegno di legge, in quanto riguarda la sua razionalità, la sua giustizia, la sua opportunità, la sua efficacia; mi resta a rivolgere alcune considerazioni alle disposizioni particolari, che qua e là da diversi oratori furono censurate.

L'onorevole Chimirri ieri disse: non solo siete rei di plagio, non solo avete copiato dai paesi stranieri, ma avete copiato male: imperocchè non vi è paese che abbia una legge come la vostra, non vi è paese in cui sieno puniti gli sposi, i sacerdoti, i testimoni. Meno male che una volta avremo meritato il plauso dell'onorevole Chimirri e dell'onorevole Bortolucci, per ciò che anzichè copiare, avremo fatto da noi colla scorta dei sommi principii, dei grandi maestri nazionali! L'inspirarsi nel proporre una legge ad un concetto giuridico suggerito da un bisogno che s'è fatto sentire anche in altri paesi, non vuol dire che nello svolgere, nell'applicare il concetto si sia obbligati ad imitare le disposizioni altrove seguite. La Commissione credeva d'aver nella sua relazione giustificato abbastanza la ragione delle sue proposte.

Avendo fatto consistere il concetto della reità, contemplata da questa legge, nella violazione d'una legge d'ordine pubblico, ispirata allo Stato da motivi d'ordine pubblico, da alti interessi sociali, era logico considerare responsabili verso la legge tutti coloro che a cotesta violazione avrebbero preso parte. A noi sarebbe sembrato di peccare d'ingiustizia, di obbedire a fini non corrispondenti al concetto che del reato ci siamo fatti, di cadere in una grave inconseguenza, se avessimo esentato o gli sposi o il sacerdote da ogni pena per la celebrazione del rito religioso prima del matrimonio civile. Coloro i quali domandano l'esenzione della pena per gli sposi, a questo si appoggiano: credono che il reato consista nell'esercizio, da parte del sacerdote, di una funzione che non gli spetta, e quindi sostengono che la violazione è esclusivamente a lui imputabile. Coloro invece, i quali vogliono puniti gli sposi e non il sacerdote, credono che la contravvenzione consista nel fatto di far celebrare il rito religioso senza essere muniti dei certificati, che sono dalla legge richiesti. Nel concetto nostro, ripeto, non è alcuna di queste la ragione, che ci fece considerare contravvenzione o reato il fatto che ci occupa; per noi la violazione sta nell'omissione di una pratica che la legge civile, per ragioni sociali, per i suoi alti fini, crede indispensabile che debba precedere alla celebrazione del matrimonio religioso. Noi quindi dove-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

vamo necessariamente volere puniti tutti coloro, che a questa violazione di legge prendono parte.

Si è parlato della gravità delle pene; si disse: perchè avete sostituito alle pene pecuniarie la pena del carcere? Le ragioni che ci hanno suggerito questa sanzione sono quelle stesse che dagli altri scrittori di diritto penale in genere, si mettono innanzi per combattere le pene pecuniarie. A noi parve che avrebbe create ineguaglianze grandissime specialmente nella presente materia, il comminare una pena pecuniaria per tutti i casi, per tutte le persone; a noi parve che si sarebbe offerto facile mezzo alla violazione della legge, a tutti coloro che avessero avuto i mezzi per iscongiurare le eventuali multe per la effettuazione del rito religioso senza la celebrazione del matrimonio civile.

Del resto questi dettagli, queste questioni di moderazione di pena, noi le abbandoniamo al giudizio della Camera; noi non siamo così attaccati alle nostre proposte da non ammettere qualche temperamento che ci venisse proposto, quando resti fermo il concetto, il principio informatore della legge. Si disse ancora; non dovete (e lo disse l'egregio mio amico l'onorevole Lucchini, che con tanta abilità ha difeso la stessa tesi mia), non dovete nel secondo articolo della legge dichiarare che il concorso del sacerdote nella celebrazione del rito, per esser punibile, debba esser *volontario*. Il concorso della volontà è un elemento necessario, è un elemento indispensabile per la condanna; senza il dolo non vi ha reato, ognuno lo comprende. Al mio amico Lucchini dirò che non è male spiegare ancora più chiaro il concetto del legislatore. Possono avvenire dei casi in cui l'invocazione di questa parola possa giovare a che la legge si applichi con assai moderazione, con assai giustizia, con assai equità. Vi si disse ancora, perchè non fate eccezione alcuna per il matrimonio di coscienza e per il matrimonio *in extremis*? Per il matrimonio di coscienza la Commissione non si sente inclinata a fare eccezione qualsiasi. Vi ha già detto l'onorevole Romeo, con assai efficacia di argomentazioni, quale sia la natura di questo matrimonio di coscienza, quanto esso ripugni alla civile equità, alla coscienza civile.

Dissi poi già, rispondendo all'onorevole Nocito, come se il matrimonio di coscienza sarà veramente tale, sfuggirà da sè, come qualsiasi reato irreperibile, alla sanzione penale; mentre se invece esso si vorrà far manifesto, affrontando la pubblicità, egli soggiacerà alla disposizione della legge, perchè avrà cessato d'essere matrimonio segreto di coscienza.

Per il matrimonio *in extremis*, pare a molti che la condizione sia assai diversa. Nè io voglio na-

scondere che la Commissione se ne è occupata di molto, ed ha lungamente discusso intorno a questa questione; che se essa non ha formulato alcuna disposizione speciale, egli è perchè a lei pareva che assai facile fosse far rientrare per la finestra delle eccezioni, gli inconvenienti che abbiamo fatto uscire dalla porta, e provvedendo ad una eccezione vederla convertirsi in regola. (*Bene!*)

Stabilito, o signori, che al letto del malato il sacerdote possa celebrare il matrimonio religioso, senza incorrere in pena, voi vedete quanto facilmente si possa aprire l'adito alle assoluzioni. Imperciocchè ad ogni procedimento converrebbe introdurre perizie mediche retrospettive per sapere se realmente un semplice raffreddore abbia potuto essere considerato in buona fede dal sacerdote come malattia mortale, pericolosa per colui che si vuole ammogliare soltanto religiosamente.

D'altronde ogni legge, per quanto dura, per quanto severa, viene contemperata dalla giusta applicazione che la giurisprudenza crede di farne. Potrà benissimo avvenire (ed ho piacere che le parole stesse che il relatore in questo momento pronuncia possano all'occasione servire di benigna interpretazione della legge), potrà benissimo avvenire che in casi eccezionali di matrimoni *in extremis* il tribunale non trovi nè quel *volontario* concorso del sacerdote che è necessario per punirlo, nè quello insieme di circostanze che valgono a costituire e il dolo e il danno. Lasciamo adunque qualche cosa alla giurisprudenza che è sempre autorevole interprete delle leggi, che è la più abile temperatrice della equità, coll'eventuale soverchio rigore dello stretto diritto. La Commissione però desiderando che anche in questi casi estremi, per quanto sia possibile, sia reso facile che il matrimonio religioso proceda contemporaneo al matrimonio civile, credette far buon viso all'articolo aggiuntivo svolto dall'egregio mio amico onorevole Cucchi, col quale si propone di modificare la nostra legge sull'ordinamento dello stato civile, in quel punto che esige l'esistenza della prole perchè il matrimonio *in extremis* si possa fare dal sindaco colla dispensa delle formalità dalla legge stabilite e mediante la sola deposizione giurata di quattro testimoni, sull'inesistenza di impedimenti. Noi accettiamo che si tolga la limitazione, la condizione dell'esistenza della prole. Noi non disconosciamo la gravità della modificazione che con ciò andiamo ad introdurre, ma speriamo che essa sia per produrre effetti maggiori degli inconvenienti che pur sono a temersi.

La Commissione si è trovata di fronte anche ad un emendamento importantissimo proposto dall'onorevole ministro di grazia e giustizia e dall'onore-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

vole Mancini. La Camera giudicherà quanta debba essere la trepidanza mia nel farmi a combattere qualcuna delle argomentazioni svolte con tanta autorità e maestria da quell'illustre campione delle scienze giuridiche che è l'onorevole Mancini. Pur tuttavia a me è legge passare per queste forche caudine, e dire francamente qual è l'opinione non solo della Commissione, ma anche la mia, disgraziatamente con quella dell'onorevole Mancini in contraddizione.

L'onorevole Mancini, coll'assenso dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, vorrebbe accordare la sanatoria da ogni pena a quei coniugi che avessero celebrato il matrimonio religioso prima del matrimonio civile, quando nei tre mesi successivi, il rito religioso sia da loro regolarizzato col matrimonio civile. L'onorevole Mancini ebbe a dire che la Commissione non ha insistito molto nel respingere questo concetto, poichè essa si è limitata nella relazione a riprodurre le parole dell'onorevole Conforti, ed a farvi adesione. Ma in verità la maggioranza della Commissione (perchè debbo dichiarare che questa deliberazione fu presa a maggioranza) credeva che quelle argomentazioni fossero per sè sole efficaci, efficacissime, e temeva togliere loro effetto, aggiugnendovene delle proprie. Non la aggiunse quindi, perchè la convinzione sua anche su questo punto non era fermissima o perchè queste argomentazioni mancavano.

Ed invero esaminiamo o signori, quale sia l'argomentazione principale dell'onorevole Mancini. Egli vi dipinse ieri, con quella maestria che gli è propria, la condizione d'una gentile damigella che piena di sentimento religioso sta per prender marito; e dubita che quegli a cui va a legarsi per tutta la vita, pur promettendole nozze religiose, compiute le civili, manchi alla promessa e si rifiuti di recarsi dinanzi al sacerdote; e vi descrisse le pene di quest'anima che è costretta dalla legge civile a vivere col proprio marito infedele ed incredulo, col proprio marito che ha mancato ad una promessa sacrosanta, costretta ad aderire ad abbracciamenti che per lei sono impuri ed irreligiosi. Vi descrisse la condizione, in cui questa sposa si troverebbe, e vi disse come a lei non resterebbe altro rimedio che l'infelicissimo della separazione coniugale. E in verità la descrizione dell'onorevole Mancini vale ad impensierire, per quanto presenti una questione che non è nuova. Egli vi ha già detto anzi come si sia agitata dagli scrittori francesi, e come anche la giurisprudenza abbia avuto ad occuparsene.

È bene innanzi tutto che stabiliamo la verità dei fatti; la questione si è dapprima fatta in Francia soltanto teoricamente, dagli scrittori del diritto,

ma dal 1810 al 1875 epoca per la quale io mi sono dato la pena di percorrere la raccolta della giurisprudenza francese, e belga, tre sole sentenze ho potuto trovare, nelle quali si sia verificato questo stranissimo caso, di una ragazza che ha sposato un uomo così profondamente diverso da lei di convinzioni religiose da negarle la soddisfazione della benedizione del sacerdote dopo averle promesso ciò prima del matrimonio civile. Ora ognuno di voi può vedere quanto sia difficile che una donna di convinzioni religiose vada ad innamorarsi di tale increiulo che si rifiuti al rito religioso, di tale incredulo che datale, prima del matrimonio, la promessa di far benedire le nozze dopo la solennità civile il primo giorno del matrimonio, e sulla soglia della famiglia che va a costituire manchi alla promessa e si compiacia di torturare la coscienza della propria moglie di renderle abborriti i primissimi contatti. In tale stranissimo caso, in tale stranissima contraddizione di sentimenti e d'opinione ci sarebbe ben poco a sperare da questa famiglia anche senza la violazione della prima promessa. Noi dovremmo adunque provvedere per un caso singolarissimo, per un caso specialissimo, in cui sia per venire meno in modo tanto grave quel naturale accoppiamento dell'animo che è la base principale del matrimonio.

Ma, o signori, noi potremmo accettare di provvedere a questo singolarissimo caso, potremmo accettare l'emendamento dell'onorevole Mancini, se desso effettivamente togliesse un inconveniente, per quanto eccezionale, senza aprire la porta ad altri inconvenienti assai maggiori. Ed il massimo degli inconvenienti è questo.

Voi supponete il caso di un uomo il quale non celebri le nozze religiose dopo averlo promesso, contratte le civili; ma col vostro emendamento non provvedete al caso di quello sposo, il quale celebrato il rito religioso non voglia poi stipulare il contratto civile, e preferisce soffrire il carcere per tre mesi, anzichè legarsi per tutta la vita ad una donna, che abbia dopo qualche tempo trovata incomportabile col proprio carattere o per qualsiasi altra ragione più non desideri a compagna della sua vita. Non avete preveduto il caso ancor più strano di questa fanciulla, la quale dopo avere sotto la tutela del vostro emendamento, fidente nei giuramenti del proprio sposo, aderito al rito religioso, veda non solo venire meno la promessa del matrimonio civile, ma si trovi ancora ad essere abbandonata, e tradita, e per di più trascinata dinanzi ai tribunali e condannata alla prigione. Ma non basta, o signori, noi temiamo che coll'emendamento dell'onorevole Mancini quel consenso che deve assistere sempre alla stipulazione del matrimonio ci-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

vile, possa considerarsi diminuito, meno pieno, meno libero, quando il matrimonio civile è reso quasi coatto dalla minaccia del carcere.

Quando voi avete infatti ammessa la possibilità che si stipolino le nozze religiose senza le civili, nel tempo intermedio, ogni eventuale ragione di rifiuto alle nozze può trovare il suo correttivo non nella fatta promessa, ma nella paura del carcere.

E qual'è, o signori, la situazione che voi fate al sacerdote? Il sacerdote che dietro la promessa sacra di persone a lui legate, chi sa per qual vincolo, si è pure indotto a questa violazione di legge, e si trova per tre mesi sospeso fra il carcere e l'assoluzione, sarà costretto ad accumulare contro gli ostacoli, tutta la sua influenza, tutte le sue relazioni, e renderà così sempre meno libera la volontà degli sposi che debbono andare dinanzi al magistrato civile. Queste sono le ragioni, per le quali pare alla maggioranza della Commissione che sia più grande l'inconveniente che deriverebbe, se fosse accettata la proposta dell'onorevole Mancini, di quello che l'inconveniente da lui temuto del rifiuto dello sposo alle nozze religiose dopo le civili.

L'onorevole Mancini ha svolto altre considerazioni relative alla forma; ma io ho già detto che la Commissione, per quanto sia ferma nel principio della legge, altrettanto è disposta a cedere, ad accordarsi, a transigere in tutto ciò che può riguardare la forma. Studiamo pure, o signori, il modo di rendere corrispondente alle teorie più strettamente scientifiche le espressioni della legge, ma salviamone il concetto, la sostanza. Infine l'onorevole Mancini ha proposto, ma non ha ancora svolto tre articoli aggiuntivi, il 6, il 7 e l'8. Io credo superfluo oggi il dire le ragioni, per le quali la Commissione non li accetta; lo farò quando l'onorevole Mancini li avrà spiegati; ma a questi tre articoli la Commissione si dichiara fin d'ora assolutamente ed unanimemente contraria.

E così, o signori, ho compiuto il mio ufficio.

Ho compiuto il mio ufficio e null'altro avrei a dire se non mi pungesse il desiderio di rispondere qualche parola a quelle che l'onorevole Chimirri ha con tanta efficacia pronunziato nella chiusa del suo discorso.

Egli, prendendo a prestito un argomento mio, ebbe ad invitarvi a non scuotere con questa legge ancora più quel sentimento religioso, che io ho detto nella relazione già di troppo scosso nelle nostre popolazioni; egli vi invitava a respingere la legge, perchè la religione ne tragga lustro e decoro maggiore. Ed è per analoghe ragioni, che io invece vi invito ad approvare questa legge.

Sì, o signori; noi conosciamo che lo spirito religioso nelle nostre popolazioni è di troppo scosso, che nessun ideale si sostituisce alla fede che scompare, per cui restano soli nelle masse influenti gli appetiti materiali.

Ma noi non vorremmo, per evitare questo male, che d'altra parte il sentimento o meglio il pregiudizio religioso prendesse così soverchiante influenza da distruggere quell'altro ideale che ad ogni altro vorremmo messo innanzi, l'ideale di uno Stato governato da libere leggi, di uno Stato che abbia la coscienza della propria potenza e dei propri fini, e le proprie leggi sappia e voglia far rispettare; di uno Stato che non ammetta in nessuna associazione il diritto di ordinarsi nel paese col fine diretto di contrastare l'applicazione di queste leggi, di creare false correnti nell'opinione pubblica per iscreditare il nostro giure civile e i principii fondamentali della società moderna!

Vi ha ben altro a fare per ristabilire l'equilibrio morale nelle nostre popolazioni, per sollevare il sentimento religioso; e se non temessi di stancare la pazienza della Camera, io vorrei invitarla a considerare se essa forse di questo sentimento religioso non abbia fatto soverchio abbandono, se essa non abbia soverchiamente dimenticato in una quantità di leggi, che ha votate, che il sentimento religioso è pure una delle grandi forze morali che agitano, dirigono e governano i popoli, forza che non si deve abbandonare, per malintesa smania di separare l'inscindibile, esclusivamente a coloro, i quali di questo sentimento religioso si fanno strumento per demolire lo Stato e per rovesciare le istituzioni. (*Benissimo! Bravo!*)

Sono ben altri, io dico, i provvedimenti che converrebbe prendere per rialzare e dirigere la potente molla del sentimento religioso, per farla convergere pur essa alla grandezza alla prosperità nazionale! Intanto però occupiamoci dell'avvenire, badiamo che urge di porre un freno a quegli elementi torbidi, che cominciano ad impugnare la legittimazione dello Stato, e finiscono per impugnare la famiglia e la proprietà.

Badiamo che questa legge tende appunto a rialzare e mantenere integra una di queste istituzioni, l'istituzione della famiglia, avocandone completamente allo Stato la competenza e il regolamento. È difendendo contro tutti le alte prerogative dello Stato che le popolazioni acquisteranno la convinzione che l'Italia sorta da poco a libera vita, ha la forza necessaria per resistere a tutte le contrarie influenze, e per isvolgere sicura i propri fini altamente civili e altamente liberali. (*Benissimo! Bravo!*)



SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

**PRESIDENTE.** Abbiamo ora l'ordine del giorno dell'onorevole Chimirri, che è il seguente :

« La Camera invita il Ministero a proporre un disegno di legge, che, senza violare la libertà di coscienza ed i principii fondamentali del giure penale, provveda con espedienti più razionali ed efficaci a scemare il male deplorato del gran numero di matrimoni celebrati col solo rito religioso, e passa all'ordine del giorno. »

**CHIMIRRI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CHIMIRRI.** Onorevoli colleghi. Presentai l'ordine del giorno, che è stato or ora letto dall'onorevole nostro presidente, allo scopo di svolgere i miei apprezzamenti intorno al disegno di legge che discutiamo, e di eccitare il Ministero a proporre temperamenti più adeguati ed efficaci a scemare o almeno mitigare il male che si deplora, senza offesa dei principii di giustizia e di libertà, che non mi paiono abbastanza rispettati dall'accennato disegno di legge.

Ma poichè l'articolo aggiuntivo proposto dallo stesso ministro e gli emendamenti contenuti in alcuni degli ordini del giorno presentati si accostano in certa guisa all'ordine d'idee da me espresse, in mancanza del meglio, mi accomodo al minor male e ritiro il mio ordine del giorno; riserbandomi di dare il voto a quegli emendamenti, che più si accostano ai concetti da me espressi.

Non infastidirò la Camera con fatti personali a cui darebbero larga occasione i discorsi dei due ultimi oratori. Soltanto in risposta alle ultime parole dell'onorevole relatore mi preme di notare che invitando ieri la Camera a non scuotere di più il sentimento religioso, che secondo quanto egli stesso confessava nella relazione è abbastanza scosso, non ho inteso propugnare, come egli disse, i diritti della Chiesa, chè non era questo nè il luogo, nè l'ufficio mio, ma ho voluto con parole abbastanza franche ed ispirate da un profondo sentimento di verità, comunque possano essere state interpretate in maniera poco benevola, difendere la libertà di coscienza, impensierito non già per i diritti della Chiesa, che non erano in questione, ma per quelli dei cittadini manomessi, a mio avviso, dal disegno di legge che ho combattuto; e sono lieto che la stampa liberale senza sospettare le intenzioni, mi abbia dato ragione.

**PRESIDENTE.** Avendo l'onorevole Chimirri ritirato il suo ordine del giorno, passeremo alla discussione degli articoli.

**MELCHIORRE.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MELCHIORRE.** A nome della Commissione, annunzio essere in questo momento giunta una petizione sottoscritta da 24 vescovi delle antiche provincie italiane, e precisamente delle piemontesi. Questa petizione esprime la lagnanza che con questo disegno di legge si muova una guerra aperta e dichiarata alla Chiesa ed alle credenze della massima parte degli italiani. La Commissione avendo in questa petizione trovato ripetuti ampiamente gli argomenti svolti dagli onorevoli oppositori della legge, non crede di darne lettura, e persiste nel proposito che questa petizione non debba infirmare le sue e le convinzioni della Camera, alla quale rivolge preghiera speciale di votare unanime il presente disegno di legge. (Benissimo! a sinistra)

**PRESIDENTE.** Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È proibita la celebrazione di qualsiasi rito religioso per matrimonio se prima non sia avvenuto il matrimonio civile.

L'onorevole Alli-Maccarani ha facoltà di parlare.

**ALLI-MACCARANI.** Dissi nella discussione generale ieri l'altro, in modo forse poco efficace, ma abbastanza espressivo, quanto bastava a manifestare intero l'animo mio a proposito di questa legge; per cui sento il dovere di tenermi in angustissimi limiti nel profittare della facoltà di parlare, che di nuovo mi è concessa.

Comincio dal dichiarare che io pure ritengo, come ora ha espresso il presidente della Commissione, essere errato il supposto che questo disegno di legge sia ispirato al fine d'iniziare una nuova persecuzione contro la Chiesa. (*Movimenti*) Il concetto che ispirò l'autore della legge lo espresse bellamente l'onorevole relatore della Commissione. Egli vi ha fatto intendere, egli il più caloroso e il più convinto dei sostenitori del disegno di legge, che i sostenitori di questo non mirano nè intendono se non che a riparare ad un male che, a loro credere, ingigantisce e che pone a rischio la tranquillità della famiglia e il vero concetto che i cittadini devono avere delle istituzioni dello Stato.

E se questo concetto espresso dall'onorevole relatore rispondesse ai fatti, dovrei in gran parte convenire con lui, e dovrei anche lasciar passare quei rigori di penalità, che ora si vorrebbero far sancire dal Parlamento. Ma poichè prima e dopo l'attuale discussione, sentiti tutti gli argomenti dei valenti oratori, che sostengono questo disegno di legge, non ho potuto ricredermi dell'opinione, che se qualche inconveniente si verifica quanto alla trascuranza di alcuni cittadini da accompagnare il rito religioso coll'atto civile, questo non deriva da disconoscenza o disprezzo dell'autorità dello Stato, ma



SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

nobbane da difficoltà secondarie, da vedute di risparmio di tasse, o da calcoli sbagliati per poca conoscenza del vero interesse della cosa, così rimango nella mia convinzione che lo stesso disegno di legge eccede nella sua economia e nelle sue disposizioni il bisogno e l'entità dei mali, cui si vuol riparare; cioè rimango fermo nel proposito di non accettarlo, ove non venga mitigato nelle pene e avvicinato al metodo ed ai principii, a cui era informato il disegno di legge proposto dall'onorevole Mancini, allorchè teneva i sigilli dello Stato. Imperocchè, quando è ammesso, come io ritengo, che la omissione del matrimonio civile non avvenga per ostilità alle leggi, ma, o per ignoranza, o per errori di valutazione di interesse, non riconosco certamente gli elementi di *dolo* e di *danno* che sono *estremi* necessari ad un reato. Ricorre al più trascuratezza, indolenza, od avventatezza, vale a dire, ciò che può dare essenza ad una trasgressione, punibile, secondo il sistema accolto nelle leggi patrie, con pene pecuniarie e nulla più.

E contro questo sistema di pene pecuniarie, o signori, si fece troppo lampeggiare il principio dell'ineguaglianza, in quanto che a quest'ineguaglianza può benissimo ripararsi dando un limite più esteso alla graduazione della pena, cosicchè il facoltoso trovi mortificazione adeguata nella maggiore quantità della multa che può essergli applicata, e quegli che è destituito di mezzi trovi il temperamento dovuto in riguardo della sua condizione, nel grado minimo di multa.

Ormsi, dacchè in molte leggi la multa e la pena pecuniaria sono ammesse, non vi ha buona ragione di voler fare campeggiare in questo caso il vizio di ineguaglianza che si attribuisce alla pena pecuniaria.

È poi certo che qualora all'articolo 1 del presente disegno di legge si applicasse l'articolo 1 di quello dell'onorevole Mancini, sarebbe riparato a tutti gli inconvenienti portati opportunamente in campo da me e dagli altri più valenti oppugnatori del disegno di legge in discussione.

L'articolo 1 del disegno di legge Mancini dice:

« Lo sposo, la cui unione nuziale sia benedetta con rito religioso, senza essersi contratto il matrimonio con le forme civili, è in obbligo di farne la denuncia fra un mese all'ufficiale dello stato civile della propria residenza, o del luogo dove avvenne la benedizione religiosa, sotto pena del carcere e del confino correzionale fino a sei mesi. »

Qui l'amministrazione del sacramento non è nè angustiata nè ristretta quanto al modo o quanto al tempo come fa l'articolo del disegno della nostra Commissione; nè avvi il duro precetto che al ma-

trimonio religioso debba precedere sempre l'atto civile, ciò che, a mio avviso, costituisce una vera ingerenza dello Stato in fatto di sacramenti. E quindi non vi è più la grave questione dei matrimoni di coscienza e dei matrimoni *in extremis*; ed è provveduto al bisogno che affanna i sostenitori della legge senza offendere nè il diritto criminale, nè i principii di diritto pubblico che sono il fondamento delle nostre istituzioni.

Fedele alla promessa fatta di non abusare della facoltà concessami di parlare, mi limito a queste considerazioni per dichiarare che, ove la Camera adottasse l'articolo 1 del disegno di legge dell'onorevole Mancini escludendo la colpevolezza del sacerdote quando non ecciti a trascurare l'atto civile, e sostituendo alla pena affittiva quella pecuniaria, tranne che pei recidivi, darei il mio voto alla legge: se no, no.

Peraltro prima di terminare, riguardo al matrimonio di coscienza, mi preme di rettificare le considerazioni fatte a tale proposito dall'onorevole Romeo, per l'importanza che alle medesime ha attribuito l'abile e dotto relatore della Commissione. No, onorevole Romeo, il matrimonio di coscienza non fu ammesso, come ella disse, come espediente per secondare le mire orgogliose degli ordini aristocratici, e non fu un omaggio reso al capriccio dei grandi. Il matrimonio di coscienza corrisponde ad un bisogno sociale che si verifica oggi come nei tempi andati. Sparita l'aristocrazia, rimangono ancora e rimarranno lungamente le disparità di condizioni, le necessità di famiglia e le posizioni eccezionali, per le quali non sempre è dato di poter dar pubblicità a certe speciali unioni matrimoniali. Donde la necessità di considerare con riguardo i matrimoni di coscienza.

Ciò detto prego la Camera di voler ben riflettere prima di adottare questo articolo 1 come è concepito nel disegno di legge che ci è proposto. E lo dico non per sentimento d'ostilità, ma perchè ove si adottasse col soverchio rigore, col quale è concepito, quantunque la legge non avesse per le intenzioni di chi la sancisce spirito d'ostilità all'ordine sacerdotale, per altro ne avrebbe tutta l'apparenza; apparenza tanto più inopportuna oggi che da qualche tempo il clero ha dato prova di volersi uniformare il più possibile alle leggi dello Stato con la richiesta degli *exequatur* e con la premura di avvertire al bisogno che al rito religioso tenga dietro il matrimonio civile.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

**CANCELLIERI.** Mi sono iscritto per parlare su quest'articolo... (*Conversazioni*)

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

**PRESIDENTE.** Prego gli onorevoli deputati di far silenzio, affinché si possano udire distintamente le parole dell'oratore.

**CANCELLIERI...** perchè, sebbene io abbia avuto in pregio di far parte della Commissione incaricata di riferire su questo disegno di legge, mi son trovato nella spiacevole condizione di essere in perfetto disaccordo con gli altri onorevoli colleghi. Quindi sono in dovere di esporre brevemente le ragioni, per le quali non ho potuto convenire nelle proposte della Commissione medesima.

Questa legge, checchè se ne dica, restringe la libertà dei cittadini. (*No! no!*)

Qualunque ragionamento si voglia fare in contrario, non si potrà mai mettere in dubbio il fatto che essa limita l'esercizio del diritto più sacro, quale si è quello di uniformare gli atti della vita ai precetti della propria religione.

Una legge restrittiva di libertà non è legittima se non quando essa sia necessaria ed opportuna, ma l'opportunità e la necessità della legge in discussione non è dimostrata sinora.

Si è parlato del danno sociale, si è parlato del gran numero di famiglie illegittime sparse per tutto il regno; ma non ci si è presentata alcuna statistica, da cui risulti il numero dei matrimoni legittimi effettuati prima del 1866, in confronto a quello dei matrimoni contratti innanzi all'ufficiale dello stato civile dopo la pubblicazione del Codice civile. Consta veramente che per effetto della separazione della Chiesa dallo Stato in materia matrimoniale vi sia stata decrescenza nel numero dei matrimoni civilmente legittimi? Nulla di tutto questo, poichè la statistica annessa al disegno di legge ministeriale comincia col 1866 e non tiene conto dello stato di cose anteriore. Non è provato adunque che la libertà di celebrare matrimoni col solo rito religioso abbia prodotto la diminuzione dei matrimoni legittimi. All'incontro dalla statistica fornitaci dal Ministero risulta che nel 1866, cioè nell'anno immediatamente dopo la pubblicazione del Codice civile, i matrimoni con doppio rito, civile e religioso, furono 117,903, e d'anno in anno il numero di essi fu sempre crescente, tanto che nel 1879 raggiunsero il numero di 171,222

Dunque l'effetto del sistema inaugurato dal Codice civile, piuttostochè produrre una decrescenza nei matrimoni legittimi ebbe la conseguenza di farne crescere il numero d'anno in anno, in guisa che da 117,930 si elevarono in quattro anni a 171,222.

E v'ha di più, o signori. Si è verificato che sotto l'impero del sistema liberale vigente, al quale io fo plauso, molte migliaia di matrimoni, oitre quelli dianzi accennati, sonosi celebrati col solo rito ci-

vile, e furono 11,429 nel 1866, elevandosi nel 1869 al numero di 21,753.

V'ha di più ancora; nello stesso quadro statistico unito al disegno di legge ministeriale, troviamo la dimostrazione che 86,314 matrimoni, contratti prima col solo rito religioso, si sono poi nei quattro anni dal 1874 al 1877 regolarizzati davanti all'ufficiale dello stato civile, il che dà una media di 21,579 matrimoni religiosi seguiti in ogni anno dal rito civile.

Ora, in presenza di questi fatti, cioè, che senza veruna coercizione, d'anno in anno aumenta il numero dei matrimoni legittimi, e che anche coloro i quali avevano contratto il matrimonio col solo rito religioso, spontaneamente ricorrono alla potestà civile per legittimare lo stato della famiglia, manca del tutto ogni ragione, per la quale possa dirsi necessaria una legge restrittiva della libertà quale è quella che ci si è proposta.

Si è parlato di danno sociale derivante dal numero considerevole di famiglie illegittime costituite per effetto del matrimonio col solo rito religioso. Ma è provato che coteste famiglie illegittime, se non ci fosse stata la libertà di celebrare le nozze col solo rito religioso sarebbero oggi altrettante famiglie costituite per legittime nozze? Io ne dubito, credo anzi che probabilmente sarebbero altrettante famiglie sorte da semplice concubinato.

Frattanto, noi che viviamo in mezzo al popolo e che, senza bisogno di ricorrere alle statistiche, abbiamo visto svolgersi le conseguenze del sistema inaugurato dal Codice civile, possiamo, per conoscenze proprie, affermare che se nei primi tempi vi è stato qualcuno che abbia potuto ingannarsi, o fingere talvolta di essersi ingannato, sposando col solo rito religioso, posteriormente poi, l'esempio delle spose abbandonate è stato un grande e salutare avvertimento, che ha consigliato tutte le altre ragazze e i genitori di esse a non lasciarsi ingannare.

Considerate oltracciò, o signori, che, qualunque sanzione penale possiate oggi votare, non sarà mai più efficace di quella che sta nel Codice civile contro i matrimoni non celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile. E quale sanzione può essere mai più efficace di quella che nega la facoltà di disporre della totalità dei beni in favore dei figli nati da un matrimonio religioso non preceduto o seguito dal matrimonio civile. E la privazione dei diritti, che la legge fa nascere dallo stato coniugale, non è dessa la punizione più grave che possa colpire chi vive in quello stato pseudo-matrimoniale che deriva dalla celebrazione del solo rito religioso?

La pena del carcere che si minaccia colla legge

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

in discussione è sempre di minore efficacia, perchè d'indole transitoria; mentre che le sanzioni penali del Codice civile, cioè la privazione di ogni diritto di successione, la privazione dei diritti d'alimento, l'impossibilità di dare un nome legittimo e rispettato ai propri figli ed in genere il diniego di ogni effetto civile al matrimonio religioso costituiscono una spinta permanente alla celebrazione del matrimonio civile ed una contropinta ad ogni tendenza per le nozze a solo rito religioso.

Io, signori, non aggiungo altro; dirò solamente che mi ripugna l'idea di creare un delitto in questa materia. E l'onorevole Mancini, con quell'abilità che lo distingue, ben disse che non si tratterebbe mai di delitto, ma di una semplice trasgressione, di una contravvenzione cioè, alle discipline dello stato civile. Guardiamoci, o signori, dal crederci autorizzati a creare delitti di fattura puramente convenzionale, e spero che tanto l'onorevole guardasigilli, quanto gli altri fautori della legge in discussione, vorranno persuadersi, che senza una necessità, dimostrata ed ineluttabile, non è lecito a noi dichiarare reato un fatto che per se stesso non lo sia.

L'onorevole guardasigilli medesimo ha dichiarato di non volere comprendere nel Codice penale il reato che si vorrebbe creare con questa legge, ed io domando, o signori, come possa davvero considerarsi delitto un fatto al quale il guardasigilli medesimo non crede dar posto nel Codice penale. Possono bensì le trasgressioni e le contravvenzioni risultare da una legge speciale; ma i delitti devono tutti essere contemplati dal Codice penale.

Per le esposte considerazioni fui costretto a dividermi dagli onorevoli miei colleghi della Commissione.

MELCHIORRE. La Camera ha dovuto certamente rimanere sorpresa nel sentire dall'onorevole Cancellieri, nell'esordio del suo forbito ed inaspettato discorso intorno al concetto fondamentale del presente disegno di legge, che egli è membro dissidente della Commissione. La Commissione ricorda all'onorevole Cancellieri che per due intere sedute ha avuto il piacere invidiato di seguire lo sviluppo dei suoi argomenti, e di ammirare la sua dottrina. E se la Commissione in seguito ha detto di essere unanime per bocca del suo eloquente relatore intorno ai diversi principii che informano questo schema di legge, è rimasta nel vero, imperocchè l'onorevole Cancellieri in tutte le sedute, nelle quali sono state prese le risoluzioni, delle quali ampiamente e dottamente ha discorso l'onorevole relatore, non è stato presente.

Finito il lavoro, e quando l'onorevole relatore mi raccomandò di riunire la Commissione perchè vo-

leva leggere la sua relazione, cui tutti hanno fatto, e giustamente, plauso, l'onorevole Cancellieri disse che in alcune parti dissentiva, che egli voleva che se ne fosse tenuto conto, ma che esso si sarebbe concertato col relatore.

CANCELLIERI. Domando di parlare.

MELCHIORRE. Ed in conseguenza di ciò l'onorevole relatore ha tenuto proposito delle differenti opinioni dell'onorevole Cancellieri; ma oltre a ciò è d'uopo che l'onorevole Cancellieri si ricordi che egli in seno alla Commissione, e precisamente nelle due sedute, nelle quali della sua presenza la detta Commissione si onorò, egli prese larghissima parte intorno alle discussioni dei concetti che informavano precisamente l'articolo primo, e l'onorevole Cancellieri dotto nelle discipline ecclesiastiche e teologiche, ci diede, e noi l'ammirammo, un largo corredo di dottrina ecclesiastica, imperocchè voleva che nell'articolo primo si introducessero due eccezioni capitali, che secondo lui ove non fossero state introdotte, lo avrebbero obbligato a dichiararsi decisamente contrario alla legge.

Ed invero l'onorevole Cancellieri discorse largamente e con molta sapienza e molta competenza, bisogna confessarlo, dei matrimoni *in extremis*, e dei matrimoni segreti; e ci ricordò, quantunque noi potevamo anche conoscerla, che vi era una bolla famosa detta *Satis votis* pei matrimoni di coscienza, e ci disse tante belle cose che egli ora ha ripetuto, e che a me non conviene tornare a dire perchè non avrei nè la parola, nè l'eloquenza dell'onorevole Cancellieri per poterle far gustare alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. L'onorevole preopinante ha creduto che io avessi fatto biasimo alla Commissione. Ma nulla io dissi che avesse potuto autorizzarlo alla risposta inopportuna data. Egli parì della mia assenza; ma era ben naturale che non fossi più intervenuto in seno della Commissione dal momento che la mia opinione era rimasta sola, isolata e contraria ai principii dalla Commissione adottati. Io ho creduto di non disturbarla nella sua unanimità relativa, epperò mi astenni dal prendere parte alle deliberazioni che avrà potuto prendere nel corso della presente discussione. Con ciò non intesi farle un biasimo; e se oggi ho preso a parlare, non ebbi altro intendimento se non che quello di dichiarare alla Camera che, sebbene io faccia parte della Commissione, non convengo tuttavia nei principii da essa propugnati, e quindi non intendo partecipare agli onori ed agli allori suoi.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare su quest'articolo 1, passerò alla lettura dei due emen-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

elementi, che su di esso sono stati presentati, o che sono stati patiti.

Viene per il primo quello dell'onorevole Arisi:

« È proibita la celebrazione di qualsiasi rito religioso per matrimonio se prima gli sposi non provino, con attestato dell'ufficiale dello stato civile, di essersi a lui presentati e di essere stati avvertiti sulle condizioni volute dalla legge per contrarre matrimonio e sulla inefficacia legale del solo rito religioso. »

Domando prima di tutto se la Commissione accetti questo emendamento.

PAREMIO, *relatore*. La Commissione ha già dichiarato che non lo può accettare, perchè evidentemente è contrario a tutto il concetto della legge, tendendo a ristabilire la legislazione che vigeva a Napoli, a Parma, a Modena, ecc.

PRESIDENTE. Allora, secondo il regolamento, debbo domandare se questo emendamento sia appoggiato. (È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Arisi ha facoltà di parlare per svolgerlo.

Parli. L'ha già svolto! (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio.

Parli, onorevole Arisi.

ARISI. Prometto alla Camera che sarò brevissimo.

La discussione che si è fatta ha provato ad evidenza che i matrimoni possono essere celebrati col solo rito religioso per due motivi: o perchè gli sposi non intendono di voler contrarre il matrimonio civile, o perchè ignorano le condizioni imprescindibili volute dalla legge.

Quanto ai primi io credo che siamo in molti d'accordo nel ritenere che la legge non può, senza violazione della libertà individuale, intervenire per imporre agli sposi l'adempimento del rito civile, e poichè gli sposi sono contenti di vivere in concubinato e non intendono menomamente di contrarre il matrimonio nelle forme legali, e poichè essi rinunciano implicitamente ai benefici che la legge accorda a coloro che sono uniti in matrimonio, il legislatore non ci ha nulla a che fare in quelle unioni, giacchè non si può pretendere di obbligare i cittadini a maritarsi per forza, quando essi non ne hanno la intenzione.

E bene a ragione l'altro giorno l'onorevole Puccioni vi diceva: ma badate, o signori, che noi verissimo in materia di contratto, e sarebbe molto strano che voi voleste obbligare persone a fare un contratto quando non ne vogliono sapere; e qui mi suggerisce l'antico adagio forense: *nemo potest cogi ad factum*.

Ma si è detto e ripetuto qui che un gran numero

di coloro che si uniscono col rito religioso, trascurano quello civile per ignoranza. Io ho già detto che non ammetto questa ignoranza dopo 12 anni dacchè è promulgata la legge. Nondimeno, per tranquillizzare anche i più timorati, io ho proposto il mio emendamento, il quale non contiene un provvedimento repressivo, ma puramente conservativo. Si tratta in sostanza di far conoscere la legge a coloro che si suppongono ignoranti, d'impedire che si inganni l'altrui buona fede.

Or bene, tutti i provvedimenti che adatterete per raggiungere questo fine avranno la mia approvazione. Finchè lo Stato istruisce ed illumina, compie la sua missione di civiltà; questa missione cessa quando alla persuasione vuol sostituire la forza.

L'emendamento che io vi propongo si riduce in sostanza a mettere tutti i cittadini nella condizione necessaria di conoscere la legge.

Bisognerà che gli sposi prima di recarsi dal prete si rechino dall'ufficiale dello stato civile, il quale li porrà in avvertenza sulle condizioni necessarie per contrarre il matrimonio nelle forme legali. Spetterà al ministro di grazia e giustizia il determinare la forma di questo avvertimento, il quale non dovrà limitarsi alla semplice lettura degli articoli del Codice civile riflettenti il matrimonio, ma dovrà eziandio l'ufficiale di stato civile far presente, specialmente alla donna, le conseguenze a cui si esporrebbe ove trascurassero di legittimare l'unione col rito civile; conseguenze che saranno esposte, tanto in riguardo alla prole, quanto alla possibilità che l'uno degli sposi sia abbandonato, senza che rimanga all'altro alcun rimedio legale, per impedire questo abbandono. Se dopo essere stati così avvertiti, gli sposi si uniranno egualmente col solo rito religioso; voi non direte più, o signori, che vi sia stato inganno o frode; voi non direte più che la legge è ignorata. Il legislatore avrà fatto tutto quello che era umanamente possibile di fare, perchè le disposizioni legislative sieno conosciute; ed a coloro che potranno soffrire per l'inosservanza della legge non si potrà dir altro se non che: chi è causa volontaria del suo male pianga sè stesso. Tolto quindi il pericolo che si abusi della ignoranza, pericolo il quale mi pare che sia il solo argomento serio che si sia fin qui addotto in favore della legge, cade da sè la necessità di ogni altro emendamento.

E ben a ragione l'onorevole Chimirri, nel suo splendido discorso, vi citava ieri l'articolo 105 del Codice civile. Infatti, mentre l'articolo 105 del Codice civile permette che sia impugnato il matrimonio nel quale il consenso non è stato libero, voi vorreste ora autorizzare, in certa qual maniera, i carabinieri a trascinare gli sposi dinanzi all'ufficiale

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

dello stato civile? Come si potrà dir libero il consenso strappato agli sposi sotto la minaccia di una prigionia di due anni? Questa sarebbe, a parer mio, una enormità, un fatto inaudito nella storia della giurisprudenza e voi certo non permetterete che l'atto, a compiere il quale si richiede un consenso assolutamente libero, sia in tal guisa trasformato in una violenta coazione! Voi non permetterete che la legge d'amore, come ben disse l'onorevole Nocito, la quale ha sempre presieduto all'imeneo, sia sostituita dal carabiniere e dal carceriere! Non moltiplicate inutilmente le cause dei matrimoni male riesciti; colla coazione voi non farete altro che trasformare l'amore degli sposi in odio violento. Senza dire poi che voi punireste col carcere tanto il colpevole quanto l'innocente, tanto l'ingannato quanto l'ingannatore. Riflettete ai pericoli di questa strana giurisprudenza, e siate logici! E lo sarete votando il mio emendamento, col quale lo Stato, invece di essere creato fattore di matrimoni coatti, compie la sua missione civile col far conoscere la legge a coloro che la ignorano.

Fin qui arrivano i diritti dello Stato: al di là vi è l'arbitrio e l'abuso. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** Viene ora un altro emendamento presentato dall'onorevole Mancini.

Ne do lettura:

« L'omissione della celebrazione del matrimonio civile prima di qualunque cerimonia religiosa per matrimonio, costituisce reato, ed è punito in conformità degli articoli seguenti.

« Nondimeno il matrimonio civile celebrato in qualunque tempo, nelle forme stabilite dalla legge, avrà pienezza di effetti.

« Quando esso abbia luogo posteriormente alla cerimonia religiosa, ma fra tre mesi dalla data di questa, l'azione penale o la condanna per l'omissione anzidetta rimarranno estinte. »

Interrogo la Commissione onde dichiarare se accetta o meno l'emendamento testè letto.

**PARENZO, relatore.** La Commissione accetta la prima parte, cioè cambia il suo primo articolo nella prima parte dell'articolo dell'onorevole Mancini, rimettendosi per gli altri due al giudizio della Camera.

**PRESIDENTE.** Allora non accettando la Commissione per intero questo emendamento, ma solamente la prima parte, e rifiutando le altre due, bisogna che io interroghi la Camera per sapere se questo emendamento è appoggiato nel suo insieme.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato.)

Allora invito l'onorevole Mancini a sviluppare il suo emendamento.

**MANCINI.** Una parte dell'articolo 1 ora da me proposto essendo somigliante ad un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro guardasigilli, ho sentito il dovere, anche per risparmiare alla Camera la noia di lunga discussione, di pregare lo stesso ministro a concordare con me una formola unica, comune ad entrambi, acciò la Camera possa approvare una proposta identica, o non discutere due formole diverse.

Questa formola novella dell'articolo 1 sarà ora letta alla Camera, e distribuita.

Le due prime parti di questa formola sono queste. Il primo periodo riproduce la prima parte del mio emendamento, già concordemente accettato dalla Commissione e dal ministro. Per esso viene surrogata alle formole precettive della precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso, ovvero ad una specie di incriminazione del matrimonio religioso, formole meno esatte per le ragioni che ieri accennai, e che mi guarderò bene dal ripetere alla Camera, viene surrogata, io diceva, un'altra, la quale fa consistere il reato unicamente nell'omissione dell'adempimento dell'atto dello stato civile, cioè nell'inadempimento delle formalità prescritte dalla legge civile, in quel termine che il legislatore ha creduto di stabilire, locuzione questa conforme ad altre analoghe di parecchi articoli del vigente Codice Penale, che ieri furono citati.

Essendo dunque tutti d'accordo sulla prima parte di quest'articolo, cioè anche il Ministero e la Commissione; io non intratterrò inutilmente la Camera.

Nella seconda parte eziandio credo che facilmente potremo metterci di accordo. Può muoversi un solo dubbio, se cioè sia necessaria, o no, od almeno utile, la dichiarazione che essa contiene. Io aveva dapprima scritto siffatta dichiarazione legislativa in questi termini:

« Nondimeno il matrimonio civile celebrato in qualunque tempo nelle forme stabilite dalla legge avrà pienezza di effetti. »

A rigore si potrebbe fare anche di meno di questa dichiarazione, perchè se la legge non riconosce altre specie di matrimonio che il matrimonio civile, dovrebbe conseguitarne che in qualunque tempo esso sia celebrato, prima o dopo di una cerimonia ecclesiastica, la quale al cospetto della legge non ha valore alcuno, nè può produrre effetti estrinseci e legali, il matrimonio civile rimane sempre quello che è secondo la legge, e deve produrre i suoi effetti.

Nondimeno ieri si avvertiva che tanto per modo con cui questa legge era formolata, specialmente allorchè si stabiliva che il matrimonio civile era quello che necessariamente doveva precedere la ce-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

rimonia religiosa, quanto pel tenore dell'articolo 6 di questa legge medesima, che sembra permettere una posteriore celebrazione del matrimonio civile soltanto nei quattro mesi successivi alla pubblicazione della legge attuale, sarebbe stato possibile vedere risvegliati dei dubbi in proposito, cioè sopra un argomento così vitale ed importante, che è nostro dovere, come legislatori, di prevenire su di esso fin la possibilità di una controversia qualsiasi davanti ai tribunali.

Nè mancai di accennare che questi dubbi potevano ancora essere aggravati dai precedenti della legislazione e della giurisprudenza di una parte di Italia, cioè dell'antico reame delle Due Sicilie. Io ho sotto gli occhi una dotta e pregiata opera giovanile di uno dei nostri più reputati magistrati, del Miraglia, oggi presidente della Corte di cassazione di Roma: *Commento delle Leggi Civili napoletane*; e nel suo commento all'articolo 67 del Codice napoletano vedo esplicitamente professata l'opinione che: « le formalità civili devono assolutamente precedere il matrimonio (per la sua efficacia), nè si potrebbe utilmente invertire l'ordine stabilito dalla legge, facendo seguire l'atto civile al matrimonio di già celebrato. »

Potrà sembrare una sottigliezza; ma dopo l'emanazione della presente legge, potrebbe a taluno cadere in mente, che in un sistema in cui è una necessità obbligatoria la precedenza del matrimonio civile, e si reputa come una legale impossibilità la precedenza della celebrazione religiosa, allorchè questa nondimeno sia avvenuta ed è un fatto compiuto, il posteriore matrimonio civile, appunto perchè non l'ha preceduta, non possa mai più essere un matrimonio perfettamente conforme alla legge, e quindi pienamente regolare, nè quindi sia indiscreto e temerario il dubbio intorno ai suoi effetti.

Gioverà dunque, ad ogni modo, ed anche con un pleonasma, sottrarre una verità così fondamentale ad ogni dubitazione; e credo potersi rendere più breve siffatta dichiarazione nella seconda parte dell'articolo con queste parole: « Il matrimonio civile potrà validamente celebrarsi in qualunque tempo. »

Questa formola assoluta dichiara, che il legislatore non riconosce altra specie di matrimonio che il matrimonio civile, non riconosce altri vincoli, altri impedimenti, altri ostacoli alla sua celebrazione ed alla sua efficacia, se non quelli che sono scritti nel Codice Civile. E perciò, in qualunque tempo esso sia celebrato, non può dubitarsi della sua validità ed efficacia.

Vengono ora le ultime due parti dell'articolo 1, sulle quali principalmente mi si fa incontro lo scrupolo che si oppone da alcuni dei membri della Com-

missione. Si tratta di decidere se, quando si sia aperto un procedimento penale per la infrazione alla legge, cioè per essersi gli sposi presentati al parroco, ed avere chiesto di essere uniti col rito religioso, prima di avere adempiuto ai precetti della legge innanzi all'ufficiale dello stato civile, questo procedimento debba, o no, avere in tutti i casi un corso necessario ed inesorabile; o se i principii di utilità politica, ed anche quelli di intrinseca giustizia sociale, non consentano che il rigore della penalità in certi casi si pieghi e si modifichi, in considerazione del vantaggio sociale che si è ottenuto, in considerazione dell'omaggio, benchè tardivo, che i medesimi colpevoli hanno reso alla legge civile, sottomettendosi alle sue prescrizioni, e per avere essi stessi volontariamente impedito che la famiglia e la società soffrissero quei gravi danni e disordini, ed evitare i quali unicamente noi provvediamo colla legge attuale.

L'onorevole relatore nella sua faconda relazione, non escludeva che il sistema dell'assoluta necessità della precedenza del matrimonio civile applicato a tutti gli immaginabili casi implichi qualche possibile evento di coazione posteriore alle coscienze pie e credenti. Solo egli affermò che questi casi furono rari, e che egli non ne aveva saputo trovare che tre soli nella giurisprudenza della Francia e del Belgio.

Potrei rispondergli che anche tre soli casi, reputati così importanti da trovar posto nelle raccolte di giurisprudenza, oltre al lasciar presumere che altri ancora ve ne sieno stati non riferiti nelle raccolte medesime, attestano la possibilità della violazione di una sacra libertà, cioè di una coazione sulle coscienze, ed impongono al legislatore giusto e scrupoloso di non chiudere gli occhi, ma di tener conto di tali casi, e di non lasciarli senza un qualche mezzo di protezione e di scampo. Per altro già fin da ieri osservai non trattarsi di un rarissimo inconveniente, imperocchè, come accennai, gl'interpreti del diritto francese si occupano della relativa questione. Il *Marcadé*, esaminandola, sostiene che se, dopo adempiuto al precetto della legge civile mediante celebrazione del matrimonio, uno degli sposi rifiuta di mantenere la promessa fatta all'altro di adempiere benanche al precetto della legge religiosa, questo rifiuto può costituire niente meno che causa di nullità del precedente matrimonio civile.

Basta solo l'essersi un giureconsulto di tanto valore lasciato indurre ad una conseguenza così eccessiva, a provare la gravità della questione.

Aggiunsi che il Demolombe, il Laurent ed altri contraddicono a tale opinione, la quale venne anche respinta da parecchie decisioni delle Corti d'appello della Francia e del Belgio, tra le quali ho sotto gli



occhi una della Corte di Montpellier del 1847, ed un'altra della Corte di Lione del 1858.

Dunque non mettiamo in dubbio che parecchi di tali casi sono avvenuti, che i temuti inconvenienti sono possibili, ed aggiungiamo doversi misurare l'importanza di tali inconvenienti non soltanto dal loro numero e frequenza, ma anche dalla loro intrinseca gravità.

Ora, o signori, quali obiezioni possono farsi a quel sistema, secondo il quale si determina che per quanto il legislatore prescriva la precedenza del matrimonio civile alla cerimonia ecclesiastica con la minaccia di una pena, appunto perchè teme che altrimenti si apra la via ai gravi mali e disordini che pur troppo l'esperienza ci ha rivelato, nondimeno il procedimento penale possa arrestarsi allorchè questi timori realmente nel caso concreto sono svaniti, allorchè il fatto accaduto già prova che nessun danno, nessun pericolo possono più correre la società ed il paese?

Prego la Camera di elevarsi ad un concetto più generale, considerando qual grande importanza abbia oggi acquistato, fra i grandi principii dominanti della scienza penale; quello che tende a risparmiare per quanto si può la pena, come mezzo necessario alla tutela della società, sempre che riesca possibile di far servire allo scopo preventivo del sistema penale lo stesso volontario concorso del delinquente. Perciò nei codici moderni si offre talvolta la prospettiva della remissione dell'azione penale, ovvero della riduzione delle incorse penali, a quei colpevoli i quali con immediata riparazione volontariamente abbiano contribuito a reintegrare la società ne' suoi diritti, e ad impedire che i danni temuti dal reato vengano a realizzarsi.

Senza presentare una serie numerosa di casi somiglianti, basta rammentare che nel Codice Penale codesto principio è genericamente ammesso nei reati tentati già divenuti suscettivi di pena, perchè sebbene gli atti eseguiti costituiscano già l'ipotesi giuridica colpita da una punizione, pure il pentimento del colpevole, la sua volontaria desistenza, producono la remissione di ogni pena pel commesso tentativo, appunto perchè allo stesso attentante debbesi attribuire la preservazione della vittima dal pericolo da cui trovavasi minacciata.

Dunque non si tratta d'introdurre nel sistema penale eccezioni nuove e senza esempio; si tratta unicamente di applicare un principio che io considero come uno di quelli ai quali appartiene l'avvenire ed il perfezionamento della scienza penale. Imperocchè sarebbe in vero l'ideale perfezione delle società umane, se potesse il Codice Penale restituire la vita ai morti, od almeno impedire in tempo le conse-

guenze di molti reati, col rimettere o ridurre la pena, o troncando il corso all'azione penale verso i colpevoli.

Ciò pur troppo, nella maggior parte dei casi, è impossibile; ma in quelli ove ciò si possa, perchè mai non dovremmo reputarci fortunati di applicare una disposizione, la quale arresti l'azione penale soltanto allorchè nel fatto sia rimosso ogni danno, ogni pericolo per la società e per la famiglia, come avviene allorchè gli sposi, anche dopo la celebrazione religiosa immediatamente si affrettino a prestare benanche volontario ossequio alla legge civile?

Quando l'atto civile è compiuto, quando è assicurata la legittimità del coniugio e quella della prole con la sicurezza delle successioni, sono evitati tutti quegli inconvenienti il cui timore consiglia al legislatore una giusta severità. Altrimenti si dimentica che la pena deve avere uno scopo, e che, raggiunto questo scopo anche senza la pena, la legittimità di essa scompare.

D'altronde se un tale provvedimento può escludere fin la possibilità di casi, e siano pur rari, onorevole Parenzo, di coazione alla libertà religiosa, di violenza alle pie coscienze; e se esso rimuove tutte le opposizioni possibili contro il sistema di questa legge, e può molto contribuire ad assicurarne l'accoglimento ed il successo; a me sembra che concorrano ragioni gravissime, perchè la Camera si degni accordargli favorevole il suo suffragio.

Coerentemente a tali osservazioni, nella terza parte di questo articolo vorrei stabilito che l'azione penale si estingue col fatto della posteriore celebrazione del matrimonio civile.

Abbiamo poi coll'onorevole ministro guardasigilli fatta una specie di transazione. Io proponeva che anche la condanna passata in giudicato, come nei casi di condanna per adulterio, ed in altri casi somiglianti, dovesse perdere la sua efficacia, nè più dovesse eseguirsi, dopo la volontaria osservanza ed ossequio prestato dagli sposi alla legge civile. Egli crede che dal momento in cui già vi sia una condanna passata in giudicato, sorgano diritti acquisiti alla società, e tali che non debba più dipendere unicamente dalla volontà del colpevole di farne cessare l'esercizio.

Or bene, a questo riguardo, io cedo, e son contento che unicamente un'azione penale non ancora pervenuta al suo termine, ma che è tuttora in corso, un procedimento penale soltanto iniziato, ma non del tutto esaurito, debba arrestarsi ed estinguersi nel migliore e più soddisfacente dei modi, cioè per essersi ottenuto lo scopo per cui il procedimento stesso era prescritto dalla legge, cioè per essersi il matrimonio civile ormai regolarmente compiuto. Ed



SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

ebbi già ad osservare quanto disfavore sarebbe suscitato contro questa legge, e quanto poco sarebbero applauditi la condanna e l'imprigionamento di persone, le quali ormai al cospetto della società son divenuti marito e moglie civilmente, e costituiscono una famiglia perfetta e pienamente regolare avanti la legge civile, niuno al certo potendo approvare codesta specie di vacuo formalismo, ed una così rigida esagerazione dei diritti dello Stato.

Rimane l'ultima parte dell'articolo.

L'onorevole ministro guardasigilli aveva aggiunto nella sua proposta, che l'azione penale si estinguesse anche nel caso di morte di uno degli sposi uniti col rito religioso. Ora a questa proposta io mi associo di cuore, e per due motivi.

Il primo è, che quando è avvenuta la morte, sarebbe pretendere l'impossibile dal superstite che avesse la buona volontà di ottemperare alla legge; ed oltre a ciò, quel matrimonio è stato sciolto in un modo così radicale, che non potete più temere gli inconvenienti che sarebbero le conseguenze della creazione di una famiglia illegale.

Ma vi è ancora un secondo motivo, di cui vi prego di apprezzare l'importanza. Questo ultimo alinea dell'articolo proposto dall'onorevole guardasigilli, a mio avviso, dispensa la Camera dall'entrare nella questione delicata dei matrimoni che il prete si permetta di benedire *in extremis*. Imperocchè una di queste due cose accadrà. O l'individuo se ne muore dopo il matrimonio religioso celebrato *in extremis*, e si applicherà questo ultimo alinea, dichiarando per tutti estinta l'azione penale. O la persona unita religiosamente *in extremis* risana; ed allora essa dovrà affrettarsi a contrarre regolarmente il matrimonio civile, se voglia sfuggire all'applicazione della pena.

Conseguentemente a me sembra in tal modo felicemente risolta anche la questione dei matrimoni *in extremis*.

Pertanto ora la Camera udrà la lettura dell'intero articolo così concordato, e da me finora spiegato e giustificato.

Sul medesimo bramerei che l'onorevole ministro guardasigilli coll'autorità della sua parola dichiarasse appunto che egli, come mi ha già manifestato, lo accetta, e lo crede meritevole dell'approvazione della Camera.

Dopo di che domanderei ancora, che la Commissione riesaminasse l'articolo così modificato, e dichiarasse se la sua maggioranza persiste nel ricusare le controverse ultime aggiunte, che io credo importanti e vitali per il buon successo della legge anche in un altro recinto.

*Una voce.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Perdoni un momento. All'emenda-

mento presentato dall'onorevole Mancini, essendo stato sostituito quest'articolo concordato, credo necessario prima d'ogni cosa di darne lettura:

Art. 1. concordato sugli emendamenti dell'onorevole Mancini e sull'articolo dell'onorevole guardasigilli: « L'omissione della celebrazione del matrimonio civile prima di qualunque cerimonia religiosa per matrimonio costituisce reato, ed è punita in conformità degli articoli seguenti: Il matrimonio civile potrà validamente celebrarsi in qualunque tempo. Tale celebrazione estingue l'azione penale, purchè avvenga prima della condanna passata in giudicato. L'azione penale si estingue ancora per la morte di uno degli uniti dal rito religioso. »

L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

TAIANI, ministro di grazia e giustizia. Come la Camera ricorda, io ho avuto l'onore di presentare un articolo aggiuntivo, dove press' a poco si trovavano riunite le stesse idee che ora sono state sviluppate dall'onorevole Mancini, e che sono riassunte nei tre periodi dell'articolo 1 concordato. È inutile che io mi estenda ad aggiungere osservazioni sulla opportunità della modificazione del primo periodo di quest'articolo, perchè questa modificazione è accettata non solo da me, ma anche dalla onorevolissima Commissione.

Il secondo periodo, *il matrimonio civile potrà validamente celebrarsi in qualunque tempo*, pareva anche a me che fosse una superfetazione; imperocchè non era così agevole il dubitare che il matrimonio civile, come è istituito nel nostro Codice, potesse trovare ostacolo alcuno alla sua celebrazione in qualsiasi tempo. Però, in vista che ogni specie di sottigliezze è possibile che si sollevi dinanzi a un tribunale, e quando a questo possibile, se pur lontano pericolo, possa ovviarsi con una dichiarazione così semplice come sta scritta in questo secondo alinea dell'articolo 1, a me non pare che sia il caso di opporsi, e prego la Commissione di accettarlo del pari.

La mutazione alquanto sostanziale al disegno di legge sta nel terzo e nel quarto comma di questo articolo; il terzo è così concepito: « Tale celebrazione (ossia la celebrazione del matrimonio civile) estingue l'azione penale, purchè avvenga prima della condanna passata in giudicato. »

Domando io alla Camera, e domando soprattutto all'onorevole relatore ed alla Commissione, quale è lo scopo supremo che noi vogliamo raggiungere mercè questo progetto di legge? È inutile il ripeterlo: lo scopo è quello di costringere alla celebrazione del matrimonio civile. Ora, se la semplice minaccia di una condanna, se il solo annunzio dell'azione penale induce gli uniti col solo rito religioso

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

a presentarsi all'ufficiale dello stato civile e da contrarre il matrimonio a norma delle forme stabilite dal nostro Codice; se l'effetto è così provvidenziale che la sola minaccia dell'azione stabilita da questo progetto ci fa raggiungere lo scopo, io ripeterò col l'onorevole Mancini, la pena quasi è spoglia della sua legittimità, ed allora gli oppositori di questo progetto potrebbero ben dire che noi non amiamo di raggiungere lo scopo legittimo, ma di tiranneggiare coloro i quali preferiscono il rito religioso al civile, ed il parroco che vi si presta.

Dell'ultima parte dell'articolo l'utilità è evidentissima, ed è utile non solo perchè colla morte di uno degli uniti dal rito religioso scompare quasi il fatto che è il *substrato* dell'azione penale, cioè l'unione dei due senza il rito civile; ma è utilissima ancora perchè si raggiunge lo scopo di impedire che un matrimonio *in extremis*, che è uno dei soli e veri casi nei quali il prete, per debito di coscienza, è costretto a celebrare questo matrimonio senza rito civile, possa produrre effetti penali.

L'onorevole Mancini lo ha detto chiaramente: una delle due ipotesi, o colui che ha celebrato il matrimonio *in extremis* morirà, ed allora l'azione penale non recherà più molestia, essendo estinta; od il coniuge quantunque ammalato *in extremis*, vive, ed egli si affretterà a contrarre il matrimonio civile se non vuole incorrere nell'azione penale, la quale sarà immediatamente risvegliata. Sulla considerazione adunque che tutte le obiezioni cadranno innanzi a questa aggiunta, io prego la Commissione ad accettarla.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**PARENZO, relatore.** In verità, le preghiere degli onorevoli Mancini e Taiani sono tali che la Commissione avrebbe desiderato di poter cedere, e lo farebbe se non ci fosse proprio in lei una convinzione diversa, dipendente dal punto di vista da cui si parte nel considerare questo disegno di legge. Io non tedierò la Camera con lunghi ragionamenti; dissi già nel mio primo discorso, rispondendo all'onorevole Mancini, come noi temiamo che il mezzo, da lui proposto per riparare ad inconvenienti rarissimi, apra la porta, a nostro giudizio, ad inconvenienti molto maggiori. Specialmente per ciò: che con questa disposizione gli sposi, i quali abbiano celebrato il matrimonio religioso prima del civile, quando si affacciano ad eseguire il matrimonio civile, non hanno più quella libertà di consenso che noi crediamo indispensabile a questo importantissimo atto, imperocchè si trovano sotto la pressione di una minaccia penale.

Io ho ricordato all'onorevole Mancini la possi-

bilità di casi che mi paiono più gravi di quelli che egli ha messo innanzi, quindi non li ripeterò, dirò soltanto che se gli argomenti di opportunità, gli argomenti accampati dall'onorevole Taiani, perchè questo disegno di legge riesca più sicuramente in porto, possono valere a convincere la Camera; la Commissione non ha che a rimettersi al suo giudizio pur mantenendo fermo il proprio convincimento, vale a dire che colle disposizioni suggerite dagli onorevoli Taiani e Mancini alla legge si toglie gran parte della sua efficacia, efficacia che la Commissione crede specialmente preventiva. Essa crede, cioè, che colla minaccia delle pene al matrimonio religioso non si verrà mai più se prima non sia fatto il matrimonio civile. Invece con questi emendamenti si apre una porta alla possibilità di matrimoni religiosi celebrati prima del rito civile, lasciando poi libertà agli sposi di mandare a monte il procedimento penale col ratificare, se loro conviene, ed a loro comodo, il matrimonio civilemente.

In quanto alla disposizione suggerita dall'onorevole guardasigilli riguardo all'estinzione dell'azione penale in caso di morte di uno degli uniti col rito religioso, la Commissione prega la Camera di avvertire quale singolare posizione si crea a chi si trova in fin di vita. Se costui, sotto la pressione facile ad immaginarsi di una donna che abbia esercitata una certa influenza su lui, diviene al matrimonio religioso deve morire perchè sia estinta l'azione penale. E se sopravvive?

**BORTOLUCCI.** Si sposeranno.

**PARENZO, relatore.** Si sposeranno; ma sotto la coazione della pena, che altrimenti non potrebbero evitare.

**PUCCIONI.** È naturale.

**PARENZO, relatore.** Del resto, io ripeto, la Commissione si rimette alla Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

**NOCITO.** Ho chiesto di parlare per fare due brevi osservazioni sull'articolo concordato. Una osservazione è di redazione e l'altra è di sostanza.

L'osservazione di redazione consiste in ciò che mi sembra superfluo il dire nel paragrafo 1 dell'articolo: « L'ommissione della celebrazione del matrimonio civile prima di qualunque cerimonia religiosa per matrimonio costituisce reato, ed è punito in conformità degli articoli seguenti. »

Si capisce che se è punito, è reato. Dunque il dire che costituisce reato, quando poi si soggiunge che è punito secondo le norme degli articoli seguenti, è un pleonasma che nella compilazione degli articoli delle leggi penali, appunto per metterle in armonia con la redazione del Codice penale, si suole evitare.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

Relativamente poi all'osservazione di sostanza, mentre mi persuado degli argomenti da cui parte l'onorevole guardasigilli, e da cui parte l'onorevole Mancini per ammettere la perenzione dell'azione penale, non mi persuado punto di questa restrizione che essi apportano allo sviluppo dei loro principii, dappoichè se ammettono come preponderante allo esercizio dell'azione penale il fatto che il danno, uno degli elementi costitutivi del reato, per effetto del matrimonio civile, viene a mancare, dovrebbero, per essere conseguenti e logici, non fare una concessione e dire: « quando si tratta di un'azione penale » sta bene che l'azione penale sia estinta; ma quando si tratta di pena, di condanna passata in cosa giudicata, oh! allora noi non vogliamo menomamente alterare la pena e la condanna.

Io trovo che in materia più grave, il Codice ha dichiarato estinta la condanna. Si tratta, o signori, nell'articolo 277 (cito questo articolo perchè non è stato ancora citato) si tratta nell'articolo 277 nientemeno che della fuga dei detenuti, condannati a gravi pene. Or bene, i carcerieri, i custodi della prigione che si adoprino perchè codesti condannati sien di nuovo arrestati e restituiti alla loro prigione, se non son colpevoli d'altro che di negligenza, la legge penale rimette la pena perchè ha ottenuto il suo intento, quello di far rientrare i condannati nella loro prigione. Ecco come è concepito l'articolo 177: « La pena del carcere stabilita contro le persone responsabili, in caso di negligenza, cessa se dentro 4 mesi dalla fuga, i fuggitivi siano a diligenza di quelle, nuovamente arrestati e presentati a disposizione della pubblica autorità. »

Ma, signori, gli sposi, di nient'altro colpevoli che di omissione, come voi dite, li volete considerare peggio dei carcerieri che fanno scappare i condannati dalla prigione? Ma io dico: abbiamo un po' di logica; e se come è innegabile l'onorevole ministro e l'onorevole Mancini proponente, hanno perfettamente ragione in questa proposta, tiriamo dal principio le sue conseguenze, e quindi dichiariamo non soltanto cessata l'azione penale, ma rimessa la pena, perchè uno degli elementi costitutivi del reato, vale a dire il danno, per effetto del matrimonio civile posteriormente celebrato, è cessato.

In conseguenza io prego tanto l'onorevole ministro, quanto l'onorevole Mancini, di non volere abbandonare una parte di quella correzione, che precisamente fa il pregio dei loro principii, così saviamente applicati.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Mi permetta, onorevole Nocito, che io non accetti l'emendamento al nostro articolo concordato. La coercizione che con questa legge si fa sui contraenti, quando benefica-

mente, nel periodo in cui si esercita l'azione penale agisce sull'animo loro da indurli allo scopo che noi vogliamo raggiungere, cioè la celebrazione del matrimonio civile, ogni danno cessa e l'azione penale è perenta. Ma quando la pervicacia di coloro che sono colpiti dalle disposizioni in esame arriva a tal punto da disprezzare la legge penale e il Codice civile, e celebrare il rito religioso senza farlo precedere dal rito civile; da far decorrere un tempo posteriore senza nemmeno celebrarlo; da incominciare a vedere i primi atti dell'azione penale e non brigarsi di correre innanzi all'ufficiale dello stato civile, la pervicacia arriva a tal punto che per me sarebbe una fiacchezza imperdonabile se volessimo estendere i benefici effetti di questa disposizione anche a coloro che hanno trascurato di adempiere alle disposizioni della legge fino a far decorrere tutti i periodi del nostro procedimento penale, fino a far passare in cosa giudicata la sentenza che li colpisce. Mi parrebbe d'infiacchire di troppo il concetto fondamentale della legge che facciamo, e quindi io non posso accettare il suo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Barazzuoli.

**BARAZZUOLI.** Signori, io non sono stato mai avverso al concetto fondamentale di questo disegno di legge. Ma l'animo mio era perplesso dinanzi ad una proposta la quale aveva la sostanza, o almeno l'apparenza della durezza. Qual è lo scopo che ci proponiamo con questa legge? Quello forse di una rappresaglia? fu domandato da uno degli oratori.

Niente affatto, lo scopo di questa legge è uno solo, quello di fare che cessi una condizione anormale e gravida di pericoli e di danni; e che ogni cittadino obbedisca ad una delle leggi più fondamentali del nostro ordinamento civile. Io dico il vero: sarei stato esitante al momento di gettare nell'urna il mio voto se qualche temperamento non fosse stato adottato, il quale, senza togliere efficacia alla legge, l'avesse spogliata di quell'apparenza o sostanza di durezza della quale il disegno di legge è accusato.

Ringrazio perciò tanto l'onorevole guardasigilli, come l'onorevole Mancini di aver fatto una proposta che agevererà a molti la votazione della legge con animo più tranquillo, e tra quei molti ci sono io.

Domandiamoci un poco: se con un temperamento qualsiasi noi riusciamo a facilitare il conseguimento del fine della legge, per qual ragione dobbiamo respingerla, come in nome della Commissione ha fatto il relatore? Che vogliamo noi di più che condurre i cittadini ad uniformarsi alla legge? Se ai cittadini dite: voi avete mancato alla legge, ma qualora prima che la pena vi sia applicata vi mettiaste in regola,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

potrete andare esenti da qualsiasi comminazione penale; voi avete risolto il problema, che ci affatica da più giorni, e tiene tante coscienze in quiete.

In questo modo voi indurrete quelli che mancano a rientrare nella regola e nell'osservanza delle leggi. Invece, tenendo ferma la proposta attuale, andremo al risultato opposto, poichè coloro i quali, pur disposti ad ottemperare alla legge, sanno di dovere ad ogni modo subire la pena, la subiranno, ma non contrarranno il matrimonio civile, ed avremo perciò tante famiglie illegali di più. Allettatele colla speranza dell'impunità, e agevolerete il conseguimento dei provvedimenti, cui mira la legge. Quindi per me è evidente il beneficio di questo temperamento, e non è vero quel che dice il relatore, che cioè in questo modo si faccia violenza alla libertà del volere. No: il consenso rimane sempre libero, anche secondo le dottrine del diritto, ogniquale volta il cittadino ha la scelta fra la pena ed il rientrare nella legge.

Per queste considerazioni, io dichiaro che darò il mio voto alla legge allorchando quest'articolo abbia ottenuta l'approvazione della Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Omodei ha facoltà di parlare.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti! La chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendo domandata la chiusura, chiedo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**INDELLI.** Chiedo di parlare contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare contro la chiusura.

**INDELLI.** Ho chiesto di parlare contro la chiusura per ricordare che su questo emendamento poggia tutta la economia della legge non mi parrebbe quindi utile strozzarne la discussione. Come hanno sentito dall'onorevole ministro guardasigilli, vi sono coloro i quali voterebbero la legge se si adottassero alcuni temperamenti; ed io, che sono uno dei favorevoli alla legge, vorrei che coloro i quali sono contrari, vi si raggruppessero. Ecco perchè ho chiesto di parlare contro la chiusura.

Se la Camera me lo permette, farò poche altre considerazioni (*Movimenti*)

L'onorevole relatore trova che l'emendamento concordato tra il ministro guardasigilli e l'onorevole Mancini...

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Perdoni, ella ha chiesto di parlare contro la chiusura.

**INDELLI.** Ho domandato permesso alla Camera.

*Voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Ma perdonino. Se la Camera crederà di lasciar parlare l'onorevole Indelli, metteremo prima ai voti la chiusura, riservando la facoltà all'onorevole Indelli di parlare dopo.

Dunque coloro i quali credono che, dopo votata la chiusura, e qualora fosse ammessa, sia riservata la facoltà di parlare all'onorevole Indelli, sono pregati di alzarsi.

(La Camera riserva all'onorevole Indelli la facoltà di parlare.)

Ora metto a partito la chiusura. Coloro che la approvano, sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

**INDELLI.** Ringrazio la Camera della sua benevolenza. Dirò pochissime parole.

L'onorevole relatore si opponeva all'emendamento concordato per una ragione che, se fosse vera, sarebbe grave. E siccome questa ragione è stata ripetuta da qualche altro oratore, credo che sia proprio nell'interesse della discussione di valutare il valore.

In proposito dell'emendamento col quale si dice, che se il matrimonio civile avviene dopo la celebrazione del matrimonio religioso, e quando ancora non sia intervenuto un giudicato di condanna, l'azione penale è estinta, l'onorevole relatore, a nome della Commissione, diceva che allora il consenso degli sposi al matrimonio civile è coatto, e non è più un consenso libero, un consenso spontaneo, come, secondo dicevano i canonisti, è richiesto per i matrimoni. Domando perdono; ma, così dicendo, l'onorevole relatore attacca la legge alla radice; giacchè essa, che dispone che sieno puniti coloro i quali non fanno precedere il matrimonio civile al religioso, sarebbe poggiata su tutto un sistema di coercizione. Dico quindi che se c'è coercizione in quest'emendamento, ce n'è il doppio nel concetto stesso del disegno di legge. Ma siccome credo che in tutto ciò non vi sia violenza alla volontà degli sposi; siccome credo che questo sia un provvedimento d'ordine generale, un provvedimento conforme all'interesse della società civile, che non fa forza alcuna alla volontà delle parti; siccome ritengo che non vi sia coercizione nell'articolo della legge, che impone la precedenza del matrimonio civile al matrimonio religioso, così non credo del pari che vi sia coercizione nell'emendamento dell'onorevole Mancini.

Quanto poi alla seconda parte dello stesso emendamento, la quale dice che anche per la morte di uno degli sposi si estingue l'azione penale, debbo fare una dichiarazione che mi sembra importante. Ho avvertito che gran parte di coloro i quali si mostrarono avversi a quest'emendamento, si preoccupavano appunto del rito religioso che è richiesto dai credenti in certe condizioni speciali, come sarebbe, per esempio il matrimonio *in extremis*. Si è detto più volte

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

in questa discussione: come volete che si possa in tali momenti andare a cercare l'ufficiale dello stato civile? Ora il matrimonio *in extremis* era un pericolo quando si discuteva se producesse o no gli effetti civili, come in alcuni paesi di ciò non poteva dubitarsi. Ma quando noi facciamo un articolo in cui è detto che se il rito religioso senza il civile non può essere effettuato, ma che si estingue l'azione penale con la morte di uno dei coniugi, qualunque scrupolo non avrà più ragione di essere. Infatti, come diceva benissimo l'onorevole Mancini, l'azione penale si estingue sempre con la morte di uno degli sposi. Ed in caso che vivano entrambi si affrettano a contrarre il matrimonio civile.

L'onorevole Romeo anche egli, credo, parlò ieri dei pericoli del matrimonio *in extremis* quando ne derivavano gli effetti civili. Tutti ricordiamo i versi del Giusti a proposito di quel vecchio impiegato che, prima di morire, sposava la cameriera, lasciandogli la pensione, e

Fece all'erario costar salato  
Anche gli scrupoli del suo peccato.

Ma oggi, o signori, ci troviamo in condizione diversa. E perciò io prego la Camera e la Commissione di accettare questo emendamento, il quale, a mio avviso, concilia tutte le opinioni. Da una parte noi raggiungiamo lo scopo, e dall'altra contentiamo coloro che si preoccupano delle soverchie esagerazioni della legge istessa.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** È stato presentato un sotto-emendamento firmato dagli onorevoli Puccioni e Nocito del tenore seguente:

« Il matrimonio civile, celebrato in qualunque tempo, estingue l'azione penale e fa cessare gli effetti della condanna. »

Quest'emendamento dovrebbe sostituire il secondo e terzo alinea dell'articolo concordato.

Domando alla Commissione se accetta questo sub-emendamento.

**PARENZO, relatore.** Non l'accetta.

**MANCINI.** A me pare che debba essere messa ai voti la prima parte dell'emendamento, perchè costituisce sempre, ancorchè accettato dalla Commissione e dal Ministero, un emendamento. Quando poi si giungerà alla seconda ed alla terza parte, sta bene che si voti per divisione.

**PRESIDENTE.** Io non intendeva di mettere ai voti alcun emendamento, onorevole Mancini, bensì di udire il parere della Commissione su quello che ho letto testè.

Ora la Commissione non l'accetta e l'onorevole ministro?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Non l'accetto per le ragioni già svolte.

**PRESIDENTE.** L'emendamento che più si allontana dalla legge è quello presentato dall'onorevole Arisi, per conseguenza deve essere votato per primo.

L'emendamento è così concepito:

« È proibita la celebrazione di qualsiasi rito religioso per matrimonio, se prima gli sposi non provino, con attestato dell'ufficiale dello stato civile, di essersi a lui presentati e di essere stati avvertiti sulle condizioni volute dalla legge per contrarre matrimonio e sulla inefficacia legale del solo rito religioso. »

Coloro che credono d'approvare questo emendamento sono pregati d'alzarsi.

(Non è approvato.)

Ora viene l'articolo in sostituzione proposto dall'onorevole Mancini, sul quale la Camera ha sentito le dichiarazioni del ministro e della Commissione.

Lo leggo per intero, e poi metterò ai voti la prima parte.

« L'omissione della celebrazione del matrimonio civile prima di qualunque rito religioso per matrimonio, costituisce reato, ed è punito in conformità degli articoli seguenti.

« Il matrimonio civile potrà legalmente celebrarsi in qualunque tempo. Tale celebrazione estingue l'azione penale, purchè avvenga prima della condanna passata in giudicato.

« L'azione penale si estingue ancora per la morte di uno degli uniti dal rito religioso. »

Siccome è stata chiesta la divisione per questo emendamento, io porrò ai voti la prima parte, sulla quale mi pare sieno d'accordo il ministro, la Commissione ed il proponente.

*Voci.* Sì! sì!

**PARENZO, relatore.** La Commissione accetta la prima parte della proposta dell'onorevole Mancini, che è conforme all'articolo 1; ma essa crede necessario che si voti per divisione.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti dunque questa prima parte:

« L'omissione della celebrazione del matrimonio civile prima di qualunque rito religioso per matrimonio, costituisce reato, ed è punito in conformità degli articoli seguenti. »

Coloro che credono di approvare questa prima parte dell'emendamento sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Alle altre parti è stato proposto questo sotto-emendamento dagli onorevoli Nocito e Puccioni che, come hanno inteso, nè il Ministero, nè la Commissione intendono di accettare.

« Il matrimonio civile celebrato in qualunque

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

tempo estingue la azione penale e fa cessare gli effetti della condanna. »

Coloro che intendono di approvare questo sotto-emendamento sono pregati di alzarsi. (*Rumori*)

*Voci.* Ci è un equivoco.

*Altre voci.* Non si è compreso.

**PRESIDENTE.** Coloro che intendono di approvare... (*Rumori*)

Facciano silenzio, se no non si può votare. (*Continuano i rumori*)

*Voci.* Quale emendamento?

**PRESIDENTE.** L'ho letto tre volte. (*Nuovi rumori*)

*Voci.* Di chi è? Vogliamo saper l'autore.

**PRESIDENTE.** « Il matrimonio civile celebrato in qualunque tempo estingue l'azione penale e fa cessare gli effetti della condanna. »

Ripeterò che questo emendamento non è stato accettato dalla Commissione e dal Ministero.

*Voci.* Chi lo ha proposto?

**PRESIDENTE.** È stato proposto dagli onorevoli Puccioni e Nocito, come ho già detto.

Quelli che credono di approvare questo emendamento presentato dagli onorevoli Puccioni e Nocito, sono pregati di alzarsi.

(Il sotto-emendamento non è approvato.) (*Benissimo!*)

Passiamo ora alla votazione delle altre parti dell'emendamento Mancini delle quali do lettura:

« Il matrimonio civile potrà validamente celebrarsi in qualunque tempo. Tale celebrazione estingue l'azione penale, purchè avvenga prima della condanna passata in giudicato.

« L'azione penale si estingue ancora per la morte di uno degli uniti dal rito religioso. »

Coloro che credono di approvare queste altre parti dell'emendamento Mancini, sono pregati di alzarsi. (Sono approvate.)

Dunque, invece dell'articolo 1 quale era nella proposta della Commissione, pongo ai voti l'intero articolo quale è stato concordato.

Lo rileggo:

« L'omissione della celebrazione del matrimonio, ecc. » (*Vedi sopra*)

Coloro che approvano questo intero articolo sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato.)

Passeremo al secondo articolo:

« Il ministro di qualunque culto, il quale presti il suo volontario concorso ai riti religiosi contemplati all'articolo precedente prima della celebrazione del matrimonio nelle forme stabilite dal Codice civile, sarà punito col carcere non minore di un mese e non maggiore di sei. »

A quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Art. 2. Il ministro di qualunque culto, il quale presti il suo volontario concorso ai riti religiosi, prima che gli sposi abbiano adempiuto alla condizione accennata dall'articolo precedente, sarà punito col carcere non minore di un mese e non maggiore di sei. »  
Arisi.

« Art. 2. Il ministro di qualunque culto, il quale presti il suo volontario concorso ai riti religiosi contemplati nell'articolo precedente senza che gli consti di essersi prima celebrato il matrimonio nella forma stabilita dal Codice civile, sarà punito, ecc. »  
Mancini.

« Art. 2. Si sostituiscano alle pene ivi indicate quelle stabilite nell'articolo 2 del progetto del Ministero. »  
Puccioni.

« Art. 2, proposto dal Ministero. Il ministro di qualunque culto, il quale procederà alla benedizione nuziale prima della celebrazione del matrimonio nelle forme stabilite dal Codice civile, è punito con la multa da 100 a 500 lire, e nel caso di recidiva col carcere da due a sei mesi. »

La discussione è aperta su quest'articolo 2; se niuno domanda di parlare, ne darò facoltà all'onorevole Arisi per isvolgere il suo emendamento.

**ARISI.** Io ritiro tanto questo come gli altri emendamenti che ho presentati.

**PRESIDENTE.** Allora l'onorevole Mancini ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

**MANCINI.** Non ho che una parola a dire: e riguarda una questione di pura forma.

A me pare che il reato del ministro del culto consista nel non procurarsi dagli sposi la giustificazione di avere essi già prima adempiuto al precetto civile. Ed in vero la legge penale germanica ed il progetto del Codice austriaco si esprimono in questa forma, incriminando siffatta omissione del ministro del culto.

Quindi io credo che senza veruna sostanziale alterazione nella proposta del Ministero e della Commissione, si possa adoperare questa formola:

« Il ministro del culto che presta il suo volontario concorso ai riti religiosi contemplati nell'articolo precedente, senza che gli consti di essersi prima celebrato il matrimonio nelle forme stabilite dal Codice civile, ecc. » Il resto come è proposto nel progetto della Commissione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Melchiorre ha facoltà di parlare.

**MELCHIORRE.** La Commissione, udite le dichiarazioni fatte dall'onorevole Mancini, colle quali ha spiegato esattamente il concetto della nuova compilazione dell'articolo 2, non ha difficoltà di accettarlo.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Il Ministero accetta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Puccioni ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

**PUCIONI.** Per me non è questione della formola come è concepito l'articolo 2, è questione della pena. Voi avete definito coll'articolo 1 che il reato consiste nell'ommissione, il che vuol dire che siamo nei termini della contravvenzione, nè più nè meno. Nel corso della discussione poi, tanto l'onorevole Parenzo, quanto l'onorevole guardasigilli, hanno parlato sempre nel concetto che si trattasse di colpire una contravvenzione; ora, io non capisco come una contravvenzione si voglia punita con una pena così grave, quale è quella proposta nell'articolo della Commissione.

**PARENZO, relatore.** Domando di parlare.

**PUCIONI.** Tanto meno lo capisco quando veggo che lo stesso ministro si era contentato di una pena molto più mite, quale era quella della multa da 100 a 500 lire, e, in caso di recidiva, del carcere da 2 a 6 mesi. *(Interruzioni e rumori)*

**PRESIDENTE.** *(Con forza)* Facciano silenzio, lascino parlare l'oratore.

**PUCIONI.** Mi lascino dire. Oramai dovrebbero sapere e di qua, e di là, e da tutte le parti che i rumori non mi spaventano e che io vado sempre diritto per la mia via.

Parmi che sia un argomento molto importante quello del quale trattiamo, e mi pare che si entri in una via nuova di molto, perchè, lo ripeto ancora una volta, in materia di contravvenzioni non so come si possono stabilire pene di carcere. Si potranno stabilire in caso di recidiva nelle contravvenzioni stesse, ma per le prima mancanza la pena è eccessiva. È contrario ad ogni buon principio di diritto che la pena si aggravi per la prima mancanza. Ecco la considerazione sulla quale io mi fendo e per la quale mi raccomando alla Camera che respinga l'articolo come è dalla Commissione proposto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Parlerò dopo. Parli prima l'onorevole Nocito.

**PRESIDENTE.** Allora parli l'onorevole Nocito.

**NOCITO.** Mi pare che, in questa Camera, dalle leggi straniere che si sono citate, si prenda la parte che fa comodo e si rigetti quella che disturba. Si è citato il Codice penale olandese il quale mette appunto quest'ommissione fra le trasgressioni agli atti dello stato civile, e con l'autorità del Codice penale olandese e di qualche altro Codice si è giustificata la parola ommissione introdotta come emendamento

nella proposta ministeriale. Ma il Codice penale olandese non commina affatto la pena del carcere; ed in ciò è conforme ai sani principii della scienza intorno alla punibilità delle trasgressioni. L'articolo 566 del Codice penale olandese dice: « Ogni ministro di un culto, il quale prima che le parti gli abbiano fatto risultare che il loro matrimonio è legalmente celebrato in presenza dell'ufficiale dello stato civile, procede ad una celebrazione religiosa relativamente al medesimo, è punito con la multa non maggiore di 300 fiorini. » L'articolo 169 del Codice penale del Cantone di Ginevra stabilisce pure la pena della multa o ammenda da 50 a 500 franchi.

Ma senza pensare al Codice penale olandese, ed al Codice ginevrino abbiamo noi le disposizioni penali contenute nel Codice civile per le trasgressioni agli atti dello stato civile, trasgressioni che in importanza superano di assai quelle delle quali noi ci occupiamo.

Basta citarne una; la trasgressione contemplata nell'articolo 124 del Codice civile.

« L'ufficiale dello stato civile, che ammette a celebrare matrimonio persone alle quali osti qualche impedimento o divieto di cui abbia notizia, sarà punito con multa estendibile da lire 500 a 2000. »

Dunque l'ufficiale di stato civile, il quale, avendo notizia di un impedimento, che può fare annullare un matrimonio, lo celebra e così rovina una famiglia, voi lo avete punito con la multa da 500 a 2000 lire; e volete punire con la carcere il prete e gli sposi, i quali non hanno fatto altro che omettere il rito civile? Ma, signori, pensiamo un poco anche all'armonia delle leggi che facciamo con quelle che abbiamo fatte, e delle quali tutti ci dovremmo ricordare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**PARENZO, relatore.** Chiedo di parlare.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Per verità da un certo punto di vista io sarei inclinato quasi ad accettare l'emendamento dell'onorevole Puccioni.

*Una voce a destra.* Farebbe bene.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ma non l'accetto. E la ragione non sarebbe quella addotta dall'onorevole Puccioni, ma questa: che la pena pecuniaria, quando non si paga, si traduce in carcere, e va presso a poco alla stessa pena...

**MELCHIORRE.** Anzi più.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA...** e dei preti pochi pagherebbero.

Ma c'è anche un'altra ragione, ed è che il prete non sarebbe soggetto a pena pecuniaria che una volta sola, perchè con la recidiva la pena si innalza



da due a sei mesi di carcere. Ora questa pena pecuniaria non può essere comminata che per la prima contravvenzione, per il primo matrimonio; per i successivi avrebbe pena ben più grave di carcere.

Per questa ragione io accetterei l'emendamento, perchè non si migliora gran fatto la posizione del prete; ma non l'accetto per queste altre ragioni. In primo luogo, perchè noi potremmo mettere il prete al coperto da qualunque condanna, nel caso in cui gli sposi pagassero per lui. In secondo luogo, perchè in tutte le leggi di questo genere fatte in Europa c'è la pena del carcere. E c'è di più; in Francia, quando fu fatta la prima legge di coercizione, verso coloro che non osservavano la forma dal Codice prescritta, fu stabilita una multa; ebbene, dopo alcun tempo si vide che questa multa era inefficace, appunto per la causa che ho detto, cioè che si verificavano molti casi di pagamento di queste multe, da parte dei devoti e da parte dei contraenti; e quindi con la seconda riforma si fu costretti a cangiare la pena pecuniaria con la carcere.

Ora, perchè non giovarsi della esperienza degli altri Stati, e non ammettere una pena la quale ci farà raggiungere lo scopo più sollecitamente, e in modo da non dover ricorrere ad un secondo rimedio legislativo? Per queste ragioni dunque, io respingo l'emendamento dell'onorevole Puccioni, appoggiato dall'onorevole Nocito. (*Ai voti! ai voti!*)

**PRESIDENTE.** Do la facoltà di parlare all'onorevole Cavalletto, e poi metterò ai voti la chiusura.

**CAVALLETTO.** Nell'articolo 1...

**PRESIDENTE.** È votato.

**CAVALLETTO.** È votato, va benissimo. Nell'articolo 1 c'è il comma: « L'azione penale si estingue ancora per la morte di uno degli uniti dal rito religioso. » E per giustificare questo comma l'onorevole ministro accennò al matrimonio religioso in *articolo mortis*.

Ora io domando: il prete può rifiutare la benedizione nuziale nel caso dell'*articolo mortis*?

*Una voce.* Non c'è azione penale.

**CAVALLETTO.** Non c'è azione penale! Ma se lo sposo non muore, e guarisce, e poi si rifiuta di contrarre il matrimonio civile, allora il prete è passibile di pena o no? Questo domanda sia ben chiarito. (*Ai voti! — Conversazioni*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Rudinì.

**DI RUDINÌ.** Io domanderei uno schiarimento all'onorevole ministro guardasigilli. L'onorevole ministro mantiene le pene così come sono state proposte dalla Commissione, e queste stesse pene debbono essere applicate come propone la Commissione, nella

medesima misura, anche agli sposi, come è detto nell'articolo 3?

*Voci.* Non ci siamo.

**DI RUDINÌ.** Non ci siamo. Ma intendiamoci; c'è evidentemente una relazione fra una cosa e l'altra; ed io ho chiesto di parlare per domandare appunto questo schiarimento al ministro ed anche alla Commissione. Io domando: credono essi che sia assolutamente necessario che si commini la stessa pena pei ministri del culto e per gli sposi, oppure no? Perchè se credono necessario che si infligga la stessa pena, allora io mi permetterei di sottoporre alla Camera un'osservazione: anzi, se la Camera me lo permette, la dirò subito. La mia osservazione è semplicissima. Voi condannate al carcere gli sposi. Ora chi sarà più comunemente sottoposto a questa penalità? Saranno i contadini, i quali, per l'ignoranza loro, più facilmente cadranno nel reato che si vuol punire. Badate ora alle conseguenze. Nel prendere un contadino colpevole di un reato affatto convenzionale (*Rumori*), sì, convenzionale, convenientene pure! (*Rumori*) Sì, perchè il matrimonio religioso non produce, per se stesso, un male, un vero danno... (*Interruzioni*)

**PRESIDENTE.** Non interrompano.

**DI RUDINÌ.** Ad ogni modo è un'opinione questa come un'altra. Ed è certo che fino a ieri il legislatore non credeva che ci fosse reato nel matrimonio religioso. Si tratta dunque, a mio avviso, di un reato che rientra nella categoria dei convenzionali. È un reato di creazione politica, per dirlo con una formale nota che mi rammenta opportunamente l'onorevole Mantellini; ma lasciamo andare queste definizioni. Voi punirete, come dicevo, il contadino che più di frequente si troverà in contravvenzione; e voi prenderete questo contadino e lo metterete in carcere. Dove? Nelle carceri nostre che sono, diciamolo pure, una scuola di corruzione e di pervertimento! E credete voi di aver così giovato all'interesse sociale? Ma pensateci bene, o signori (*Rumori*), io intendo...

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio, li prego, altrimenti gli stenografi non sentono.

**DI RUDINÌ.** Votino contro, ma mi lascino parlare, poichè qui obbedisco ad una mia convinzione.

Io qui dichiaro altamente, come le mille volte ho detto alla Camera, che le nostre carceri giudiziarie sono un'alta scuola d'immoralità e di corruzione, che sono una grande vergogna pel nostro paese. Vergogna che noi dobbiamo accingerci a cancellare il più presto possibile. Ma esse intanto sono quelle che sono, e non è dato a noi di modificarle con un semplice atto di volontà. Ed a mio avviso vuoi tener conto di questa stato di cose, e riflettere al

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

gravissimo danno che risentirebbe la società qualora i nostri contadini, senza necessità assoluta, fossero condannati al carcere, e collocati in mezzo a gente perversa dalla quale imparerebbero a commettere reati di gran lunga più gravi di quello che si vorrebbe punire.

Ci pensino, o signori. Ho detto quello che a me pareva un dovere. La Camera faccia poi quello che stimerà opportuno.

*Voci.* La chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendo domandata la chiusura, la pongo ai voti; coloro che l'appoggiano, si alzino.

(È appoggiata.)

La metto a partito.

(È approvata.)

Ora tra gli emendamenti, quello che più si allontana dal concetto dell'articolo 2 del disegno proposto, è quello presentato dall'onorevole Puccioni. Ne do nuovamente lettura:

« All'articolo 2 si sostituiscono alle pene indicate quelle stabilite nel corrispondente articolo della proposta del Ministero. »

Coloro che intendono approvarlo, si alzino.

(Non è approvato.)

Ora pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Mancini che è stato accettato dal Ministero e dalla Commissione.

**CAVALLETTO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Non può parlare.

**CAVALLETTO.** Per un emendamento...

**PRESIDENTE.** Durante la votazione non posso concedere a nessuno la facoltà di parlare.

« Art. 2. Il ministro di qualunque culto, il quale presti il suo volontario concorso ai riti religiosi contemplati nell'articolo precedente senza che gli consti di essersi prima celebrato il matrimonio nella forma stabilita dal Codice civile, sarà punito col carcere non minore di un mese, e non maggiore di sei. »

Coloro che approvano questo articolo, sono pregati di alzarsi.

*Una voce a destra.* La controprova.

**PRESIDENTE.** Seggano, si farà la controprova, essendo stata chiesta.

Coloro che non approvano l'articolo emendato dall'onorevole Mancini, sono pregati di alzarsi.

(Fatta prova e controprova, l'articolo è approvato.)

« Art. 3. Gli sposi che contravvengono alla disposizione dell'articolo 1, saranno puniti col carcere estensibile a tre mesi. Alla stessa pena saranno sottoposti i testimoni che volontariamente abbiano assistito alla celebrazione del rito religioso prima della celebrazione del matrimonio civile.

« Se il matrimonio religioso sia stato fatto per sorpresa, la pena del carcere sarà di mesi otto, sia per

gli sposi che per i testimoni i quali volontariamente abbiano assistito all'espressione del consenso. »

A quest'articolo l'onorevole Mancini propone il seguente emendamento, che cioè si dica: « Gli sposi che commettono il reato enunciato nell'articolo 1, ecc. »

**PARENZO, relatore.** La Commissione lo accetta.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'accetto io pure.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Pongo a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Mancini all'articolo 3, accettato e dalla Commissione e dall'onorevole ministro.

(È approvato.)

Rileggo l'articolo così emendato:

« Art. 3. Gli sposi che commettono il reato enunciato dell'articolo 1, saranno puniti col carcere estensibile a tre mesi. Alla stessa pena saranno sottoposti i testimoni che volontariamente abbiano assistito alla celebrazione del rito religioso prima della celebrazione del matrimonio civile.

« Se il matrimonio religioso sia stato fatto per sorpresa, la pena del carcere sarà di mesi otto, sia per gli sposi che per i testimoni i quali volontariamente abbiano assistito all'espressione del consenso. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 4. I diritti, che per legge o per disposizione dell'uomo dipendono dalla condizione di vedovanza o di celibato, si perdono da chiunque contragga dopo la pubblicazione della presente legge il matrimonio religioso, ancorchè non seguito dall'atto civile. »

A quest'articolo l'onorevole Mancini propone la soppressione della parola: « dopo la pubblicazione della presente legge. »

La Commissione accetta questa proposta?

**PARENZO, relatore.** Non l'accetta.

**MANCINI.** Chiedo di parlare per dare alcuni schiarimenti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

**MANCINI.** Queste parole: « dopo la pubblicazione della presente legge, » non si contenevano nel progetto del Ministero; sono state aggiunte dalla Commissione. La Commissione ha dichiarato che esse hanno per unico scopo di far comprendere che questa disposizione non è retroattiva, ma che riguarda l'avvenire, cioè che essa è applicabile ai matrimoni che verranno contratti dopo la pubblicazione della presente legge.

Se questo è lo scopo, a me pare che quelle parole siano superflue, dappoichè tutte le leggi non provvedono che per l'avvenire e non sono retroattive. In ciò siamo dunque d'accordo. E quindi a ragione il Ministero aveva tralasciata quella clausola come oziosa.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

Ma io dubito molto che ora invece l'aggiunta di quelle parole possa convertirsi in danno, e produrre gravi conseguenze sui diritti delle famiglie in dipendenza dei matrimoni di epoca anteriore.

La Camera non ignora che prima ancora di questa legge, in alcune provincie esistevano disposizioni legislative analoghe; e dove non esistevano, ferveva la questione nella giurisprudenza.

In Napoli un Decreto dell'11 marzo 1839, che conteneva la seguente disposizione:

« I vedovi e le vedove che contraggono matrimonio solo ecclesiasticamente non possono conservare il godimento di alcun diritto o vantaggio, che per disposizione di legge, per convenzione qualunque, o per beneficenza del primo coniuge, si concedeva allo stato vedovile, ed a quello condizionato. »

Indipendentemente da questa disposizione di legge, che è rimasta sempre in vigore in quella parte d'Italia, si è discussa nelle varie Corti italiane la stessa questione: se oggi il matrimonio ecclesiastico non è agli occhi della legge un vero matrimonio per gli effetti civili, una vedova ricongiunta in semplice matrimonio ecclesiastico perderà in faccia allo Stato la pensione vedovile? E la lusinga ed il desiderio di non perdere le largizioni vedovili o la pensione non è stato uno degli ultimi moventi a moltiplicare le unioni semplicemente ecclesiastiche, a far trasgredire le disposizioni della legge intorno al matrimonio civile. Si è domandato parimenti: un marito, sotto le leggi anteriori, ha fatto un testamento, ha lasciato in esso a sua moglie la sua eredità, o un usufrutto, un legato, purchè però conservi lo stato vedovile. Lo scopo di quest'uomo, considerando le sue intenzioni, era quello di assicurarsi la fedeltà del coniuge superstite, acciò non passasse ad altre nozze ed a far parte di altra famiglia. Ora, se constasse che questa vedova avesse contratto un matrimonio solamente ecclesiastico per conservare l'usufrutto o l'eredità, avuto riguardo alle intenzioni del disponente, potrà essa perdere questo beneficio, così condizionato, ancorchè la sua novella unione non costituisca un vero matrimonio al cospetto della legge?

Su tale questione si è divisa la giurisprudenza dei tribunali italiani ed anche delle Corti Supreme, perchè la Corte di Cassazione di Firenze ha giudicato in un senso, quelle di Napoli e di Palermo hanno giudicato in un senso contrario.

Ora io temo, che scrivendo in quest'articolo 4, che siffatti diritti e vantaggi si perdono da chiunque contragga solo un matrimonio religioso *dopo la pubblicazione della presente legge*, si possa sostenere essersi con ciò legislativamente decisa l'accennata questione escludendo i matrimoni ecclesiastici

anteriori, nel senso cioè di negare ad essi quell'effetto, che si vuole attribuire ai matrimoni futuri.

Non credo che sia questo l'intendimento della Commissione; credo che per i matrimoni anteriori, siccome essi sono dipendenti, quanto alle loro conseguenze, dalle leggi sotto l'impero delle quali essi vennero fatti, siamo tutti concordi nel volerli lasciare sotto l'autorità ed il dominio della giurisprudenza, come lo furono finora, e le relative questioni non vogliamo in alcuna guisa pregiudicate. In tal senso noi nella legge vogliamo disporre solo per l'avvenire. Con ciò però è provato che queste parole: *dopo la pubblicazione della presente legge* non solo siano superflue, ma benanche pericolose, dappoichè potrebbero far sorgere l'accennato dubbio. Sopprimendole, basteranno a far conoscere il nostro intendimento le dichiarazioni che testè ho fatte, alle quali sono consenzienti l'onorevole guardasigilli e la Commissione.

Poichè ho la parola, aggiungo un altro desiderio, che riguarda solo una più corretta locuzione dell'articolo. Ivi si dice: « Chiunque *contragga* dopo la presente legge *il matrimonio religioso*. »

In verità, queste parole: *contrarre il matrimonio religioso*, dovrebbero schivarsi, perchè verremmo in questa legge quasi a riconoscere che esiste un matrimonio religioso; mentre fin qui a sazietà abbiamo ripetuto che quella unione non può costituire un legale matrimonio, e che questo nome non corrisponde a veruna realtà; può dunque parlarsi di un rito religioso per iscopo di matrimonio, ma non certamente di un vero e proprio matrimonio.

Proporrei quindi di surrogare l'espressione: « Si perdono colla celebrazione del semplice rito religioso per matrimonio. »

Di più nell'ultima parte dell'articolo è scritto: « Ancorchè non *seguito* (il matrimonio religioso) da atti civili. » Non mi pare che si debba dire *seguito*; piuttosto dovrebbesi dire *preceduto*. Siccome da oggi in poi questa legge impone che il matrimonio civile debba sempre *precedere* e non *sequire* la celebrazione religiosa; non sarebbe corretta l'accennata dizione.

Io dunque propongo di modificare come segue la intera lezione di questo articolo 4: e prego l'onorevole ministro guardasigilli e la Commissione di avere la bontà di ascoltarla, non avendo io avuto il tempo di scriverla: « I diritti, che per legge o per disposizione dell'uomo dipendono dalla condizione di vedovanza, o la cui durata è ristretta allo stato di celibato, si perdono con la celebrazione del semplice rito religioso per matrimonio, anche in difetto di matrimonio civile. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io vorrei prima

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

sapere se la Commissione ha potuto raccapezzarsi intorno a questi molteplici emendamenti che l'onorevole Mancini introduce, perchè io li dichiaro degni di tutta l'attenzione della Camera.

Che cosa ne dice?

**PARENZO, relatore.** Io vorrei pregare l'onorevole Mancini di formulare le sue proposte, perchè le possiamo esaminare.

Intanto fin d'ora la Commissione sarebbe d'opinione, che nell'articolo si potessero togliere le ultime parole: *ancorchè non seguito dall'atto civile*; imperciocchè è già abbastanza chiaro il concetto senza aggiungere queste parole.

Vorrei poi aggiungere ancora la ragione onde la Commissione non si è espressa favorevolmente alla proposta dell'onorevole Mancini di togliere cioè le parole: *dopo la pubblicazione della presente legge*. Queste parole sono state aggiunte appunto per lo stesso concetto, che ha ispirato l'onorevole Mancini. Era sorto il dubbio che si potessero ritenere le disposizioni di quest'articolo di un effetto retroattivo, e cioè che, colla pubblicazione di questa legge, tutti i diritti contemplati da quest'articolo avessero a cessare, anche per i matrimoni religiosi contratti quando non c'era la proibizione di contrarli senza farli precedere dal matrimonio civile. Ma dopo le spiegazioni date dall'onorevole Mancini, questo dubbio che era sorto nella Commissione, e per il quale aveva formulato questa proposta, se ne va, e resta allora inteso che con questa legge non si altera punto lo stato anteriore della nostra legislazione.

*Voci.* A domani! a domani!

**PRESIDENTE.** Sento chiedere che domani si tenga seduta...

**AVEZZANA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli, onorevole Avezzana.

**AVEZZANA.** Io vorrei che la Camera tenesse domani una seduta straordinaria per finire di discutere questa legge, e per discutere poi immediatamente la legge relativa all'Ossario sul Gianicolo, che è una legge brevissima ed importantissima.

**PRESIDENTE.** Prego i signori deputati di prendere i loro posti.

Come la Camera ha inteso, è stato domandato che domani, giorno di festa, si tenga una seduta straordinaria all'una pomeridiana.

*Voci.* No! no! Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Si passerà ai voti.

Prego gli onorevoli colleghi di prendere i loro posti e di star seduti.

Coloro che credono che si debba tenere seduta domani al tocco sono pregati di alzarsi.

*Una voce.* La controprova.

**PRESIDENTE.** Si farà la controprova. Coloro che

non intendono che domani si tenga seduta sono pregati di alzarsi.

La Camera delibera di tenere seduta domani al tocco.

L'ordine del giorno sarà il seguente...

**GORLA.** Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Gorla ha facoltà di parlare.

**GORLA.** Io aveva la promessa dall'onorevole ministro dei lavori pubblici che avrebbe risposto ad una mia interrogazione in una seduta straordinaria; quindi pregherei la Camera di volermi accordare la facoltà di parlare domani per svolgere la mia interrogazione.

**MEZZANOTTE, ministro dei lavori pubblici.** Pregherei l'onorevole Gorla di dispensarmi domani dal rispondere alla sua interrogazione, e di rimandarla dopo la legge delle costruzioni, poichè veramente domani non potrei rispondere.

**PRESIDENTE.** Acconsente l'onorevole Gorla?

**GORLA.** Acconsento.

**PRESIDENTE.** Domani seduta pubblica al tocco. La seduta è levata alle 6 3/4.

#### *Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del disegno di legge sull'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso (*Urgenza*);

2° Discussione del disegno di legge concernente l'Ossario da erigersi sul Gianicolo pei morti per la difesa e liberazione di Roma nel 1849 e nel 1870 (*Urgenza*);

3° Interrogazione del deputato Muratori al ministro di agricoltura e commercio sull'andamento delle Camere di commercio;

4° Interrogazione del deputato Vacchelli allo stesso ministro circa la personalità giuridica delle società di mutuo soccorso;

5° Interrogazione del deputato Delvecchio al ministro della guerra per sapere se in vista delle speciali condizioni dell'annata, non intende ritardare la convocazione della 2ª categoria del 1858 o diminuire il tempo della sua durata sotto le armi;

6° Svoigimento della proposta di legge del deputato Napodano e di altri per modificazioni dell'articolo 36 della legge sulle pensioni del 14 aprile 1864;

7° Discussione del progetto di legge per l'ordinamento degli arsenali della regia marina (*Urgenza*);

8° Discussione del progetto di legge per il trattamento di riposo degli operai dell'arsenale marittimo di Napoli e del cantiere di Castellammare.

#### *Ordine del giorno per la tornata di lunedì: |*

Seguito della discussione del disegno di legge per la costruzione di nuove linee ferroviarie.

Prof. AVV. LUIGI RAVANTI  
Reggente l'ufficio di revisione.